

LXXIV.

TORNATA DEL 4 LUGLIO 1905

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — *Sunto di petizioni — votazione a scrutinio segreto — Approvazione dei disegni di legge: « Proroga per la presentazione di provvedimenti sui servizi postali e commerciali marittimi » (N. 157); « Approvazione della Convenzione 16 giugno 1904, per la creazione in Milano di alcuni Istituti clinici di perfezionamento » (N. 163); « Approvazione della Convenzione che modifica quella approvata con legge 30 giugno 1872, n. 885, serie 2^a, pel mantenimento del Regio Istituto di studi superiori di Firenze » (N. 164) — Discussione del disegno di legge: « Costruzione di un edificio in Roma per la sede dell'Amministrazione centrale delle Casse di risparmio postali » (N. 159) — Il ministro delle poste e dei telegrafi, accetta come raccomandazione, un ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale — Gli articoli del disegno di legge sono approvati senza discussione — Approvazione dei seguenti disegni di legge: « Modificazioni all'art. 20 della legge 23 luglio 1896, n. 318, sui provvedimenti a favore della marina mercantile » (N. 80); « Istituzione di una Manifattura di tabacchi in Bari » (174); « Modificazione alla legge organica della Corte dei conti del 14 agosto 1862, n. 800 » (N. 185) — Presentazione di un disegno di legge — Approvazione di disegni di legge: « Pensione agli operai dell'officina governativa delle carte-valori » (N. 168); « Impianto del riscaldamento a vapore nell'Istituto di belle arti e nelle Gallerie di Venezia » (N. 194) — Chiusura di votazione — Approvazione dei disegni di legge: « Autorizzazione della spesa straordinaria di L. 83,000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1904-905, per le spese della Commissione Reale istituita per la valutazione ed il riporto dei disavanzi degli Istituti di previdenza del personale ferroviario, e per l'altra incaricata dello studio dei riscatti delle strade ferrate concesse all'industria privata » (N. 180); « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1904-905 » (N. 186); « Sistemazione generale del fabbricato demaniale detto Malopaga, in uso per caserma delle guardie di finanza in Genova » (N. 192) — Incidente sull'ordine del giorno in relazione ai lavori del Senato — Parlano il senatore Vitelleschi, il Presidente, ed il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno; l'incidente è chiuso — Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Proroga del termine stabilito dalla legge 8 luglio 1904, n. 348, riguardo ai comandati presso le biblioteche governative » (N. 195) — Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti a sollievo dei danneggiati dalle alluvioni del primo semestre 1905 e dall'uragano del 23 e 25 giugno 1905 » (N. 188) — Parla nella discussione generale il senatore Veronese — Incidente sull'ordine del giorno, per la discussione del disegno di legge che riguarda i professori delle scuole secondarie — Parlano il senatore Villari, il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed il ministro dell'istruzione pubblica — L'incidente è chiuso — Si continua la discussione del disegno di legge n. 188 — Parlano il*

LEGISLATURA XIII — 1^a SESSIONE 1904-905 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1905

senatore Cavalli ed i ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio — Chiusa la discussione generale, si approvano gli articoli del disegno di legge — *Votazione a scrutinio segreto* — Parlano sull'ordine del giorno del Senato il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed il senatore Codronchi — *Approvazione di disegni di legge*: « *Provvedimenti a beneficio dei mutuatari dei Crediti fondiari della già Banca Nazionale nel Regno e del Banco di Sicilia* » (N. 166); « *Provvedimenti a favore dei mutuatari del Credito fondiario col Banco di Napoli* » (N. 167) — *Chiusura e risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno ed i ministri delle finanze, del tesoro, delle poste e dei telegrafi, e della pubblica istruzione.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

N. 85. « Stefanoni Luigi, da Roma, fa voti al Senato perchè non sia approvato il disegno di legge n. 184: "Modificazioni alla legge 5 aprile 1903, n. 127, per l'impianto in Italia di una stazione radiotelegrafica ultrapotente sistema Marconi" ».

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: *Votazione a scrutinio segreto* dei seguenti disegni di legge:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1904-905;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1905;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1904-905;

Sistemazione degli assistenti e creazione

di 600 posti di alunno nell'Amministrazione postale telegrafica;

Modificazioni alla tariffa doganale e disposizioni sull'impiego del glucosio nella fabbricazione dei surrogati del caffè;

Pensioni al personale operaio delle Regie saline;

Conversione in governativa della scuola normale femminile provinciale di Teramo.

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « *Proroga per la presentazione di provvedimenti per i servizi postali e commerciali marittimi* » (N. 157).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « *Proroga per la presentazione di provvedimenti per i servizi postali e commerciali marittimi* ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del progetto di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo Unico.

È prorogato al 31 marzo 1906 il termine fissato al 30 giugno 1905 dall'art. 14 della legge del 22 aprile 1893, n. 195, per la presentazione al Parlamento dei provvedimenti sui servizi postali e commerciali marittimi, da adottarsi dopo la scadenza delle Convenzioni marittime, approvato dalla legge stessa e da quelle successive.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di un disegno di legge che consta di un solo articolo, sarà votato in seguito a scrutinio segreto.

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-905 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1905

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione della convenzione 16 giugno 1904 per la creazione in Milano di alcuni Istituti clinici di perfezionamento » (N. 163).

PRESIDENTE. Ora procederemo alla discussione del progetto di legge: « Approvazione della convenzione 16 giugno 1904 per la creazione in Milano di alcuni Istituti clinici di perfezionamento ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del progetto di legge.

(V. Stampato, N. 163).

FABRIZI, segretario, legge ».

PRESIDENTE È aperta la discussione generale su questo disegno di legge:

Se nessuno chiede di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È approvata, con le modificazioni stabilite dai seguenti articoli 2 e 3, l'annessa Convenzione, stipulata addì 16 giugno 1904 in Roma fra i ministri del tesoro e della pubblica istruzione, come rappresentanti dello Stato da una parte, e la provincia, il comune e gl'istituti ospitalieri di Milano dall'altra, per la creazione in quella città di alcuni Istituti clinici di perfezionamento.

(Approvato).

Art. 2.

All'art. VI della predetta Convenzione 16 giugno 1904 è aggiunto il seguente comma:

« La istituzione di nuovi insegnamenti è subordinata all'approvazione del ministro della pubblica istruzione, il quale sentirà in proposito il parere del Consiglio superiore di pubblica istruzione ».

(Approvato).

Art. 3.

L'art. VII della Convenzione stessa è modificata nel modo seguente:

« Pel conferimento dei posti di direttore e professore degli Istituti accennati, il Consiglio si atterrà alle norme delle leggi e dei regolamenti in vigore per le Regie Università ».

(Approvato).

Art. 4.

Il contributo dello Stato per il mantenimento degli Istituti clinici predetti è stabilito in lire 20,000, compresa in tale cifra la somma stanziata nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per il mantenimento della Scuola di Ostetricia.

Tale contributo decorrerà dall'anno finanziario 1905-906.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione della convenzione che modifica quella approvata con legge 30 giugno 1872, n. 185, serie 2^a per mantenimento del R. Istituto di studi superiori di Firenze (N. 164).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca discussione del disegno di legge: « Approvazione della convenzione che modifica quella approvata con legge 30 giugno 1872, n. 885, serie 2^a, per mantenimento del R. Istituto di studi superiori di Firenze ».

Prego il signor senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

(V. Stampato, N. 164).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta. Se nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, e passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

È approvata la convenzione stipulata in Roma il 6 luglio 1904 fra il ministro della pubblica istruzione e i rappresentanti delle Amministrazioni provinciale e comunale di Firenze, in conformità delle deliberazioni 8 giugno e 3 luglio 1903 del Consiglio comunale e 1° luglio 1904 della Deputazione provinciale di Firenze, ratificata quest'ultima dal Consiglio provinciale con deliberazione del 6 settembre 1904; convenzione che modifica l'altra approvata con legge 30 giugno 1872, n. 885, serie 2^a, per il mantenimento del Regio Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze.

(Approvato).

Art. 2.

È concesso un assegno straordinario di lire 50,000 a favore del detto Istituto, da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio finanziario 1904-905.

(Approvato).

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Costruzione di un edificio in Roma per la sede dell'Amministrazione centrale delle Casse di risparmio postali » (N. 159).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno: « Costruzione di un edificio in Roma per la sede dell'Amministrazione centrale delle Casse di risparmio postali ».

Prego il signor senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge.

(Vedi Stampato N. 159).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

COLONNA FABRIZIO, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COLONNA FABRIZIO, relatore. Mi permetto di ricordare che l'Ufficio centrale aveva presentato un ordine del giorno così concepito:

« Il Senato, pure accettando il progetto di legge, invita il Governo a contenere la spesa nei limiti preventivati; e quando, per avventura, ciò non fosse possibile, fa voti perchè all'eccedenza sia provveduto con altri mezzi e non con ulteriori prelevamenti sul fondo di riserva delle Casse postali di risparmio ».

PRESIDENTE. Domando all'onorevole ministro se accetta quest'ordine del giorno.

MORELLI-GUALTIEROTTI, ministro delle poste e dei telegrafi. Dichiaro all'onorevole relatore ed al Senato che accetto l'ordine del giorno presentato dalla Commissione, ma come semplice raccomandazione.

COLONNA FABRIZIO, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COLONNA FABRIZIO, relatore. Ringrazio l'onorevole ministro della sua accettazione e non ho difficoltà di convertire l'ordine del giorno in raccomandazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

In deroga all'art. 3 della legge 8 luglio 1897, n. 252, è data facoltà al Governo di investire una parte del fondo di riserva delle Casse di risparmio postali, costituito giusta le norme della predetta legge, nell'acquisto di un'area e nella costruzione di un edificio in Roma ad uso dell'amministrazione centrale delle Casse di risparmio anzidette.

L'edificio e l'area relativa spettano in proprietà alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza delle sue funzioni riguardo alle Casse di risparmio postali.

(Approvato).

Art. 2.

Per l'acquisto dell'area e per la costruzione dell'edificio di cui al precedente articolo sarà iscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 1905-906 l'assegnazione di L. 2,200,000, ed eguale somma sarà iscritta nello stato di previsione dell'entrata per lo stesso esercizio, a titolo di rimborso da eseguirsi al Tesoro dall'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, a carico del fondo di riserva per le Casse di risparmio postali.

(Approvato).

Art. 3.

È data facoltà al ministro delle poste e dei telegrafi di acquistare a trattative private, per la costruzione del palazzo di cui all'art. 1, l'area in piazza Dante di proprietà del comune di Roma descritta nell'atto di compromesso 15 marzo 1904, al prezzo di L. 201,270.24, e il relativo contratto sarà esente da spese di bollo e di registro.

(Approvato)

Compromesso

*fra il Ministero delle poste e dei telegrafi
ed il Comune di Roma.*

Il Ministero delle poste e dei telegrafi volendo costruire un palazzo per la sede centrale delle Casse di risparmio postali domandò al comune di Roma di acquistare l'area situata tra la piazza Dante e le vie Tasso, Ariosto e Galilei. Il comune di Roma, volendo agevolare l'esecuzione di detta opera governativa di pubblico interesse, di buon grado aderì alla domanda, e nell'intento comune di raggiungere lo scopo, in brevi trattative si concordò il prezzo dell'area suindicata, fissandolo a L. 18 per metro quadrato. La Giunta comunale pronunciando in nome e vece del Consiglio, colle facoltà consentite dall'art. 136 della legge comunale e provinciale, approvò la vendita nella seduta del 18 luglio 1903, e la relativa deliberazione fu approvata dal Regio prefetto, autorizzandosi la trattativa privata il 3 agosto 1903 col numero 41292, divisione II.

Fu quindi di comune accordo stabilito di procedere alla misurazione dell'area ed all'uopo il Ministero delle poste delegò il signor ingegnere Francesco Piergentili ed il comune di Roma il signore ingegnere Giuseppe De Angelis.

I rappresentanti delle due Amministrazioni si trovarono sul luogo il 3 novembre 1903 e constatarono la superficie dell'area in metri quadrati 11,181.68.

Volendosi intanto addivenire nella stipulazione di un compromesso, fra le indicate parti si conviene quanto appresso:

Art. 1.

Il comune di Roma si impegna di vendere al Ministero delle poste e dei telegrafi l'area con la casetta di sua proprietà posta tra le vie Tasso, Ariosto e Galilei e la piazza Dante.

Art. 2.

Tale vendita sarà fatta per il prezzo di L. 18 al metro quadrato, quindi, misurando l'area metri quadrati 11,181.68, per il prezzo complessivo di L. 201,270.24. Questa somma di L. 201,270.24 sarà dal Ministero pagata non appena il Par-

lamento avrà approvato l'apposito progetto di legge e saranno stanziati in bilancio i fondi necessari.

Art. 3.

È riservata al comune di Roma la intera ed assoluta proprietà di qualsiasi oggetto pregevole per l'antichità, storia, arte e valore che potrà rinvenirsi nel terreno venduto in occasione di sterri, scavi e costruzioni in qualunque tempo e modo siano per avvenire siffatti ritrovamenti.

Art. 4.

Il presente compromesso sarà tradotto in regolare contratto quando il Ministero delle poste e dei telegrafi avrà ottenuto l'approvazione a forma di legge

Art. 5.

Il comune di Roma dichiara che l'area da vendersi è di sua assoluta proprietà avendola espropriata a Don Camillo Massimo con decreto prefettizio, n. 5033, del 12 febbraio 1873.

L'area stessa è indicata nella mappa del R. I. coi numeri 326, 2322, 2324, 2326, 2330, 2421.

Roma, 15 marzo 1904.

Il ministro delle poste e dei telegrafi
STELLUTI-SCALA.

Pel comune di Roma
G. DESIDERI.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge verrà più tardi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni all'art. 20 della legge 23 luglio 1896, n. 318, sui provvedimenti a favore della marina mercantile » (N. 80).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'articolo 20 della legge 23 luglio 1896, n. 318, sui provvedimenti a favore della marina mercantile ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:
(V. Stampato n. 80).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

Per la misurazione del tonnello di stazza delle navi è adottato il sistema inglese a norma del *Merchant Shipping Act* del 1894.

(Approvato).

Art. 2.

La tassa di ancoraggio di lire 1.40 per tonnellata di stazza, fissata dalla lettera a) dell'articolo 20 della legge 23 luglio 1896, n. 318, sui provvedimenti a favore della marina mercantile, per le navi a vapore nazionali e le estere equiparate, provenienti dall'estero è portata a lire 1.45.

L'abbonamento annuale per le stesse navi di cui all'ultimo comma dell'articolo suddetto, resta sempre stabilito nella misura del triplo della tassa di ancoraggio e cioè di lire 4.35.

(Approvato).

Questo disegno di legge si voterà poi a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Istituzione di una manifattura di tabacchi in Bari » (N. 174).

PRESIDENTE. Ora passiamo alla discussione dell'altro progetto di legge: « Istituzione di una manifattura di tabacchi in Bari ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del progetto di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 174).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

E approvata la Convenzione, mediante la quale il Ministero delle finanze si obbliga di

costruire a proprie spese nella città di Bari un edificio da destinarsi ad uso di Manifattura Tabacchi che dovrà sorgere sopra apposita area della estensione di circa 3 ettari, da cedersi gratuitamente al Demanio dello Stato da quel Municipio:

(Approvato).

Art. 2.

L'importo della costruzione, preventivato nella somma di L. 800,000, dovrà, in conformità all'unito schema di Convenzione, essere ripartito in cinque esercizi successivi, a far tempo dall'esercizio 1905-1906 nella misura di L. 40,000 per l'esercizio 1905-1906, di L. 100,000 per l'esercizio 1906-1907 e di L. 220,000 per ciascuno dei tre esercizi successivi, inscrivendo le somme stesse in apposito capitolo da istituirsi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero delle finanze.

(Approvato).

PRESIDENTE. Anche questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazione alla legge organica della Corte dei conti 14 agosto 1862, n. 800 » (N. 185).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazione alla legge organica della Corte dei conti del 14 agosto 1862, n. 800 ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del progetto di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 185).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Alla Corte dei Conti, istituita con la legge del 14 agosto 1862, n. 800, è aggiunta una sezione composta di un presidente di sezione e di quattro consiglieri.

Sono aggiunti inoltre tre referendari.

L'organico della Magistratura e degli altri impiegati della Corte dei conti è stabilito nei limiti indicati dall'annessa tabella.

(Approvato).

Art. 2.

La spesa per il personale di ruolo della Corte dei conti è aumentata di L. 320,000.

Tale aumento, fino alla concorrenza di 120,000 lire, avrà effetto dal 1° luglio 1905, e starà a carico dell'azienda ferroviaria di Stato, in rimborso delle spese per l'ufficio di riscontro della Corte dei conti istituito con l'art. 13 della legge 22 aprile 1905, n. 137.

La restante somma del detto aumento starà a carico del bilancio dello Stato, salvo le congrue rivalse verso le aziende sulle quali la Corte dei conti esercita il suo ufficio di riscontro.

(Approvato).

Art. 3.

L'attuazione della tabella organica, di cui all'art. 1, sarà fatta gradualmente, su richiesta della Corte dei conti, a seconda delle esigenze dei servizi e in proporzione saranno iscritte nel bilancio del Ministero del tesoro le somme occorrenti nei limiti fissati con l'articolo precedente.

(Approvato)

Art. 4.

La Corte dei conti, a sezioni unite, coordinerà il proprio regolamento, di cui all'art. 50 della legge 14 agosto 1862, in rapporto alla istituzione della nuova sezione.

(Approvato)

Organico del personale della Corte dei Conti.

GRADO	Classe	Numero		Stipendio		Ammontare della spesa	GRADO	Classe	Numero		Stipendio		Ammontare della spesa
		per classe	Totale	individuale	complessivo				per classe	Totale	individuale	complessivo	
Magistratura.							Carriera d'ordine.						
Presidente	—	1	1	15,000	15,000	15,000	Capi degli uffici d'ordine	—	3	3	4,000	12,000	12,000
Presidenti di sezione	—	3	3	12,000	36,000	36,000	Archivisti	1 ^a	14	50	3,500	49,000	154,700
Consiglieri	—	16	16	9,000	144,000	144,000	Id.	2 ^a	17		3,200	54,400	
Procuratore generale	—	1	1	9,000	9,000	9,000	Id.	3 ^a	19		2,700	51,300	
Segretario generale	—	1	1	8,000	8,000	8,000	Ufficiali d'ordine	1 ^a	55	117	2,200	121,000	224,200
Referendari	1 ^a	11	23	7,000	77,000	149,000	Id.	2 ^a	34		1,800	61,200	
Id.	2 ^a	12		6,000	72,000		72,000	Id.	3 ^a		28	1,500	
			45			361,000				170		390,900	
Carriera di concetto.							Personale di servizio						
Direttori capi di divisione	1 ^a	6	14	7,000	42,000	90,000		—	—	—	—	—	54,800
Id.	2 ^a	8		6,000	48,000		48,000						
Capi sezione	1 ^a	15	31	5,000	75,000	147,000	Riepilogo.						
Id.	2 ^a	16		4,500	72,000		72,000	Magistratura	—	—	45	—	—
Primi segretari	—	46	46	4,000	184,000	184,000	Carriera di concetto	—	—	346	—	—	1,033,500
Segretari	1 ^a	50	102	3,500	175,000	331,000	Carriera d'ordine	—	—	170	—	—	390,900
Id.	2 ^a	52		3,000	156,000		156,000	Totale	—	—	561	—	—
Vice segretari	1 ^a	56	133	2,500	140,000	281,500	Personale di servizio	—	—	—	—	—	54,800
Id.	2 ^a	52		2,000	104,000		104,000	Totale generale	—	—	561	—	—
Id.	3 ^a	25	25	1,500	37,500	37,500							
Volontari	—	20	20	—	—	—							
			346			1,033,500							

LEGISLATURA XXII — I^a SESSIONE 1904-905 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1905

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di disegni di legge.

FRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

FERRARIS C., *ministro dei lavori pubblici*. A nome del Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ho l'onore di presentare al Senato i due seguenti disegni di legge:

Opere igieniche comunali - mutui di favore - concorsi dello Stato;

Assegnazioni straordinarie per le spese occorrenti all'esecuzione della transazione 14 novembre 1903, stipulata fra la provincia di Parma e lo Stato, e della transazione 6 luglio 1904, stipulata fra la provincia di Piacenza e lo Stato, in ordine alle spese di mantenimento del ricovero di mendicità di Borgo San Donnino ed accessori, dal 1° gennaio 1890 al giorno del pagamento;

A nome del Presidente del Consiglio chiedo al Senato che voglia accordare l'urgenza per questi disegni di legge.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro dei lavori pubblici della presentazione di questi disegni di legge da lui testè annunziati, i quali saranno rinviati alla Commissione di finanze. Se il Senato non ha difficoltà, questi progetti di legge saranno dichiarati d'urgenza.

MAJORANA A., *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAJORANA A., *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge per:

Autorizzazione della spesa straordinaria di L. 30,500, per acquisto di terreno in provincia di Salerno (Scafati) per la coltivazione indigena del tabacco.

Chiedo sia dichiarato d'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge. Il signor ministro ha chiesto l'urgenza; se non vi sono osservazioni, l'urgenza si intende accordata ed il progetto sarà inviato alla Commissione di finanze.

Approvazione del disegno di legge: « Pensioni agli operai dell'officina governativa delle carte-valori » (N. 168).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Pensioni agli operai dell'officina governativa delle carte-valori ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di darne lettura.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 168).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Procederemo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

Gli operai e le operaie dell'officina governativa delle carte-valori, compresi gli assistenti controllori, scrivani e contatori della carta, di cui alla tabella C allegata al Regio decreto 22 ottobre 1903, n. 438 che si troveranno in servizio al momento della pubblicazione della presente legge, acquistano il diritto a pensione:

a) gli operai quando abbiano compiuti 60 anni; le operaie quando ne abbiano compiuti 55;

b) quando abbiano compiuti 25 anni di servizio e siano riconosciuti inabili a continuarlo;

c) quando per ferite ed infermità contratte per causa di servizio siano resi inabili di continuarlo, qualunque sia la durata dei servizi anteriori e la età raggiunta, dietro rinuncia delle indennità previste dalla legge sugli infortuni del lavoro.

(Approvato).

Art. 2.

Il tempo di servizio utile per la pensione è rappresentato dalla somma dei successivi periodi di servizio prestato sotto qualsiasi forma e classifica, computando anche le assenze per malattia.

Nella determinazione della durata del servizio per la pensione saranno computati i servizi militari, ed i servizi civili prestati presso altre amministrazioni dello Stato, nonchè le campagne di guerra a norma dell'art. 64 del

testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Nel caso in cui qualche operaio od operaia passasse o fosse già passato ad un ufficio civile, pel quale fosse stabilita una pensione, nella determinazione di questa, sarà computato anche il periodo di tempo trascorso nella officina carte-valori.

(Approvato).

Art. 3.

La pensione annua dell'operaio che abbia raggiunti i 25 anni di servizio sarà liquidata in base alla mercede media giornaliera dell'ultimo quinquennio, moltiplicata per 150. Questo moltiplicatore sarà aumentato di tre unità per ogni anno di servizio oltre i 25 fino ai 45, e di sei unità per ogni anno oltre i 45.

In nessun caso la pensione delle operaie potrà essere inferiore a L. 300 annue e quella degli operai a 480 lire, e sarà sempre equiparata per gli effetti della esenzione dall'imposta sui redditi di ricchezza mobile alle rendite vitalizie liquidate dalla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai a norma del disposto dell'art. 24 del testo unico di legge sulla Cassa stessa, approvato con Regio decreto 28 luglio 1901, n. 387.

(Approvato).

Art. 4.

Quando per impotenza al lavoro, debitamente riconosciuta l'operaio abbandoni definitivamente il servizio prima di avere conseguito il diritto a pensione ai termini dell'art. 1, ma dopo avere compiuto almeno 10 anni di servizio, gli verrà concessa un'indennità, per una volta sola, che sarà calcolata sulla base della mercede giornaliera media dell'ultimo quinquennio.

Tale indennità sarà di 300 volte la mercede quando l'operaio non abbia compiuto 15 anni di servizio, 450 quando ne abbia compiuti 15 ma non 20, e 600 quando ne abbia compiuti 20 ma non 25.

(Approvato)

Art. 5.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge gli assegni di valetudinarietà con-

cessi antecedentemente agli operai saranno trasformati in pensioni sulla base della mercede e del numero d'anni di servizio riconosciuti alla data del loro collocamento in istato di valetudinarietà.

(Approvato).

Art. 6.

Gli operai e le operaie assunti in servizio dopo la pubblicazione della presente legge sono iscritti alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai.

Il loro contributo alla Cassa è costituito:

a) da una ritenuta sulle mercedi nella misura di una lira mensile per le operaie, due lire mensili per gli operai;

b) da un contributo mensile dello Stato.

La misura di questo contributo sarà determinata in modo che l'addizione di esso con la ritenuta e con la quota di concorso della Cassa nazionale di previdenza formi per 12 mesi la somma di lire 34 per le operaie, e di lire 58 per gli operai.

(Approvato).

Art. 7.

All'atto della ammissione in servizio ogni operaio ed operaia dovrà dichiarare in qual ruolo della Cassa nazionale di previdenza vuole essere iscritto.

(Approvato).

Art. 8.

Gli operai e le operaie della Officina carte-valori iscritti alla Cassa nazionale di previdenza, quando si troveranno nelle condizioni indicate nei comma a, b, c, dell'art. 1°, potranno liquidare la propria pensione secondo le norme della Cassa.

In tal caso, e quando la liquidazione del conto individuale dell'iscritto al ruolo della mutualità produca, indipendentemente dai versamenti volontari, una pensione inferiore a quella stabilita dall'art. 3 della presente legge, sarà versata dalla Direzione del tesoro alla Cassa nazionale la somma capitale necessaria affinché la pensione raggiunga la detta misura.

Per l'iscritto nel ruolo dei contributi riservati, la somma da versarsi dalla Direzione del tesoro alla Cassa nazionale sarà uguale a quella

che, a parità di tutte le altre condizioni, sarebbe da versarsi se fosse iscritto nel ruolo di mutualità.

(Approvato).

Art. 9.

Quando l'operaio abbandoni il servizio nei casi contemplati all'art. 4 sarà concessa dalla Cassa nazionale la liquidazione del conto individuale. Tale liquidazione potrà essere fatta, dietro richiesta dell'operaio, sotto forma di pagamento della somma capitale accumulata.

La Direzione del tesoro aggiungerà alla somma risultante dalla liquidazione del conto individuale ciò che potrà essere eventualmente necessario per portarla, indipendentemente dai versamenti volontari, alla misura stabilita dall'articolo 4.

(Approvato).

Art. 10.

Per provvedere alla spesa che deriva dalla esecuzione della presente legge per quanto riguarda gli operai di ambo i sessi addetti alla officina governativa delle carte-valori, in servizio al momento della pubblicazione della presente legge, è istituito un nuovo capitolo nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio 1904-905 con il numero 113 bis e colla denominazione « Pensioni agli operai d'ambo i sessi della officina governativa carte-valori » per la somma di lire 5000 da prelevarsi sullo stanziamento del capitolo 113, il quale rimane così ridotto a lire 578,735.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà più tardi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Impianto del riscaldamento a vapore nell'Istituto di belle arti e nelle Gallerie di Venezia » (N. 194).

PRESIDENTE. Ora passiamo alla discussione del progetto di legge: « Impianto del riscaldamento a vapore nell'Istituto di belle arti e nelle Gallerie di Venezia ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:

Articolo unico.

In aumento alla somma di lire 10,000, iscritta al capitolo n. 291 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1905-906 e destinata all'impianto del riscaldamento a vapore nell'Istituto di belle arti e nelle Gallerie di Venezia, è autorizzata una ulteriore assegnazione di lire 27,362.60, da iscriversi, per lo scopo medesimo, ad analogo capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero predetto per l'esercizio 1906-907.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa, e trattandosi di un disegno di legge che consta di un solo articolo si voterà poi a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa straordinaria di L. 83,000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1904-1905 per le spese della Commissione Reale, istituita per la valutazione ed il riparto dei disavanzi degli Istituti di previdenza del personale ferroviario, e per l'altra incaricata dello studio dei riscatti delle strade ferrate concesse all'industria privata » (N. 180).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Autorizzazione della spesa straordinaria di L. 83,000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1904-905 per le spese della Commissione Reale, istituita per la valutazione ed il riparto dei disavanzi degli Istituti di previdenza del personale ferroviario, e per l'altra incaricata dello studio dei riscatti delle strade ferrate concesse all'industria privata ».

Prego il senatore, segretario, Di San^{to} Giuseppe, di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:

Articolo unico.

È approvata la spesa straordinaria di lire 83,000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1904-905, ripartita come appresso:

Capitolo n. 337-ter. Spese per la Commissione Reale istituita in dipendenza della legge 29 marzo 1900, n. 101, con Regio decreto 8 aprile 1900, n. 137, per la valutazione e il riparto dei disavanzi degli Istituti di previdenza del personale ferroviario. . L. 55,000

Capitolo n. 337-quater. Spese per la Commissione istituita dal ministro del tesoro con decreto 12 marzo 1900 per lo studio dei riscatti delle ferrovie concesse all'industria privata . . . » 28,000

Totale . . . L. 83,000

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa e, trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzione di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1904-1905 » (Numero 186).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Maggiori

assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1904-905 ».

Prego il senatore segretario Mariotti Filippo di dar lettura del disegno di legge.

MARIOTTI F., segretario, legge:

(V. Stampato N. 186).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 600,000 per lavori di completamento della sistemazione dei fiumi Aterno e Sagittario, di cui al capitolo 525 della tabella A annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Sono approvate le maggiori assegnazioni per la somma di L. 1,153,000, compresa in esse la spesa di L. 600,000, di cui al precedente articolo, e le diminuzioni di stanziamento per eguale somma sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1904-905 indicati nella tabella A annessa alla presente legge.

La reintegrazione alle varie opere delle somme stornate nel predetto esercizio sarà, fatta nel modo indicato nella tabella B annessa alla presente legge.

(Approvato).

TABELLA A.

Tabella di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1904-905.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n.	3. Ministero - Spese per trasferte e indennità diverse al personale dell'Amministrazione centrale - Indennità per incarichi e studi diversi al personale di altre Amministrazioni. L.	1,000
»	8. Spese d'ufficio »	4,000
»	11. Spese di stampa e per la pubblicazione del <i>Bollettino Ufficiale</i> del Ministero - Premi ai funzionari autori delle migliori monografie tecniche ed amministrative »	1,000
»	12. Provvista di carta e di oggetti varî di cancelleria »	5,000
»	42. Opere idrauliche di 2 ^a categoria - Assegni ai custodi guardiani e manovratori (Spese fisse) »	11,500
»	45. Spese pel servizio di piena e spese casuali pel servizio delle opere idrauliche di 1 ^a e 2 ^a categoria e di altre categorie per la parte con quelle attinente. »	500,000
»	46. Spese per competenze al personale idraulico subalterno dovute a termini e per servizi normali indicati nel regolamento sulla custodia, difesa e guardia dei corsi d'acqua - Sussidi »	16,000
»	69. Personale di ruolo dell'Ispettorato - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »	500
»	75. Spese per studi ed esperimenti riguardanti l'ordinamento e l'esercizio delle strade ferrate. »	5,000
»	79. Assegni mensili al personale straordinario ed avventizio addetto alle diverse opere pubbliche (Spese fisse) - Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al detto personale ed a quello aggiunto del Ministero e del Genio civile »	6,000
»	376. Spese per la Commissione incaricata dello studio di riforme da apportarsi alla legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, allegato <i>F</i> »	3,000
»	525. Completamento della sistemazione dei fiumi Aterno e Sagittario, indicati al n. 3 della tabella annessa alla legge 6 agosto 1893, n. 455 (Spesa ripartita). »	600,000
	L.	<u>1,153,000</u>

Diminuzioni di stanziamenti.

Cap. n.	1. Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse) . . . L.	1,000
»	14. Spese casuali »	8,000
»	17. Pensioni ordinarie (Spese fisse) »	20,000
»	19. Genio civile - Personale di ruolo (Spese fisse) . . . »	8,000
»	25. Spese diverse pel Genio civile »	4,300
	Da riportarsi . . . L.	<u>41,300</u>

	<i>Riporto</i> . . . L.	41,300
Cap. n. 33.	Concorsi per rinnovazione del pavimento dei tronchi di strade nazionali compresi entro gli abitati, ai termini dell'art. 42 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato <i>F</i> »	10,000
» 38.	Opere idrauliche di 1 ^a categoria - Assegni ai custodi, guardiani e manovratori (Spese fisse) »	11,500
» 43.	Opere idrauliche di 2 ^a categoria - Fitti e canoni (Spese fisse) »	2,000
» 56.	Indennità, competenze diverse e sussidi al personale ordinario adibito al servizio di manutenzione e di escavazione dei porti. »	5,000
» 57.	Stipendi ed indennità fisse al personale subalterno ordinario pel servizio dei porti (Spese fisse) . . »	2,000
» 68.	Personale di ruolo dell'Ispettorato (Spese fisse) . »	12,000
» 77.	Maggiori assegnamenti a congruaggio di antichi stipendi (Spese fisse) »	500
» 80.	Personale straordinario addetto all'Amministrazione centrale ed alle opere in Roma - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »	2,500
» 80-bis.	Ministero - Personale aggiunto (Spese fisse) . »	8,000
» 80- <i>quinq.</i>	Genio civile - Personale aggiunto - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »	500
» 81.	Quota a carico dello Stato nella spesa per i lavori di sistemazione del Tevere (legge 2 luglio 1890, n. 6936, modificata dalle leggi 14 gennaio 1897, n. 12, e 25 febbraio 1900, n. 56) »	395,125
» 134- <i>decies</i> C-A.	Impreviste e maggiori spese per le opere indicate nei capitoli dal n. 134 <i>decies</i> -A al n. 134 <i>decies</i> -A a »	2,000
» 134- <i>decies</i> F-A.	Riparazione di danni cagionati alle opere dello Stato dalle alluvioni e frane »	40,000
» 186.	Spese casuali per il servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 »	20,000
» 194- <i>bis</i> .	Sussidi per opere ai porti e agli scali sui laghi e fiumi, non parificati ai porti marittimi (articoli 100 e 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato <i>F</i> »	9,000
» 195.	Spese straordinarie per eventuali acquisti e costruzioni di fabbricati ad uso magazzini idraulici. . . . »	7,000
» 196.	Opere idrauliche di 3 ^a categoria - Concorso dello Stato od esecuzione diretta delle opere a termini degli articoli 2 e 15 della legge 7 luglio 1902, n. 304 . »	170,000
» 200- <i>bis</i> .	Sussidi per opere di difesa degli abitati contro le frane e la corrosione dei fiumi e torrenti e pel ripristino delle stesse opere distrutte o danneggiate dalle alluvioni o dalle piene (legge 30 giugno 1904, n. 293, e art. 6 della legge 29 dicembre 1904, n. 674) . »	25,000
	<i>Da riportarsi</i> . . . L.	763,425

	<i>Riporto</i> . . . L.	763,425
Cap. n. 200-ter.	Sussidi alle provincie ed ai comuni per opere di difesa delle strade provinciali e comunali contro le frane e la corrosione dei fiumi e torrenti (legge 30 giugno 1904, n. 293) L.	23,000
»	200-quater. Sussidi alle provincie, comuni e consorzi pel ripristino delle opere pubbliche stradali ed idrauliche distrutte o danneggiate dalle frane, alluvioni o piene (leggi 16 luglio 1884, n. 2514; 20 luglio 1890, n. 7018; 30 dicembre 1892, n. 734; 21 gennaio 1897, n. 30; 27 aprile 1899, n. 165; 1° aprile 1900, n. 121; 7 luglio 1901, n. 341; 3 luglio 1902, n. 298; 8 luglio 1903, n. 311; 3 luglio 1904, n. 313, e articolo 6 della legge 29 dicembre 1904, n. 674) »	50,000
»	204-quinq. Concorso dello Stato al pagamento delle annualità dei prestiti e mutui ipotecari consentiti a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane del 2° semestre del 1903 (articolo 8 della legge 3 luglio 1904, n. 313) (Spesa ripartita) »	40,000
»	277-bis. Retribuzione ai condannati impiegati nella costruzione delle strade obbligatorie dell'Agro romano (articolo 21 della legge 13 dicembre 1903, n. 474). »	25,000
»	282. Rimboschimento del bacino idrologico del Sele e spese accessorie inerenti alla tutela della silvicoltura del bacino medesimo (art. 18 della legge 26 giugno 1902, n. 245) (Spesa ripartita) »	100,000
»	328-bis. Sussidi per opere ai porti di 4ª classe e per conservazione di spiagge (articolo 321 della legge del 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, e articolo 39 del testo unico della legge sui porti e fari, approvato con Regio decreto del 2 aprile 1885, n. 3095) . . »	10,000
»	328-ter. Concorso dello Stato per opere straordinarie nei porti di 4ª classe della 2ª categoria (articolo 23 del testo unico della legge sui porti e fari, approvato con Regio decreto del 2 aprile 1885, n. 3095) . . »	55,000
»	339-bis. Assegnazione per un fondo di riserva per maggiori stanziamenti relativi a spese autorizzate da leggi precedenti o dalla legge 30 giugno 1904, n. 293, e per eventuali nuove spese da autorizzarsi con la legge di bilancio per somme non eccedenti lire 30,000, e con leggi speciali per somme superiori. »	24,700
»	369. Anticipazione della quota spettante alla provincia di Roma sulla spesa dei lavori per la sistemazione del Tevere (legge 2 luglio 1890, n. 6036, modificata dalle leggi 14 gennaio 1897, n. 12, e 25 febbraio 1900, n. 56) (Spesa ripartita). »	61,875
	L.	<u>1,153,000</u>

LEGISLATURA XIII — 1ª SESSIONE 1904-905 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1905

TABELLA

Reintegro alle sotto indicate opere delle somme stornate nell'esercizio finanziario 1904-905
in base alla precedente tabella A.

Num. del capitolo per il 1904-905	INDICAZIONE DELL'OPERA	Reintegro	
		Esercizio in cui dovrà farsi il reintegro	Somma da reintegrare
81	Quota a carico dello Stato nella spesa per lavori di sistemazione del Tevere (legge 2 luglio 1890, n. 6936, modificata dalle leggi 14 gennaio 1897, n. 12, e 25 febbraio 1900, n. 56)	1908-909	395,125 >
134 decies F-A	Riparazione di danni cagionati alle opere dello Stato dalle alluvioni e frane	1908-909	40,000 >
186	Spese casuali per il servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883	1908-909	20,000 >
200 bis	Sussidi per opere di difesa degli abitati contro le frane e la corrosione dei fiumi e torrenti e per ripristino delle stesse opere distrutte o danneggiate dalle alluvioni o dalle piene (legge 30 giugno 1904, n. 293, e articolo 6 della legge 29 dicembre 1904, n. 671)	1903-909	25,000 >
200 ter	Sussidi alle provincie ed ai comuni per opere di difesa delle strade provinciali e comunali contro le frane e la corrosione dei fiumi e torrenti (legge 30 giugno 1904, n. 293)	1908-909	23,000 >
200 quater	Sussidi alle provincie, comuni e consorzi per ripristino delle opere pubbliche stradali ed idrauliche distrutte o danneggiate dalle frane, alluvioni o piene (leggi 16 luglio 1884, n. 2514; 20 luglio 1890, n. 7018; 30 dicembre 1892, n. 734; 21 gennaio 1897, n. 30; 27 aprile 1899, n. 165; 1° aprile 1900, n. 121; 7 luglio 1901, n. 341; 3 luglio 1902, n. 298; 8 luglio 1903, n. 311; 3 luglio 1904, n. 313, e art. 6 della legge 29 dicembre 1904, n. 674)	1908-909	50,000 >
204 quin- quies	Concorso dello Stato al pagamento delle annualità di prestiti e mutui ipotecari consentiti a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane del 2° semestre del 1903 (art. 8 della legge 3 luglio 1904, n. 313) (Spesa ripartita)	1909-910	40,000 >
282	Rimboschimento del bacino idrologico del Sele e spese accessorie inerenti alla tutela della silvicoltura del bacino medesimo (art. 18 della legge 26 giugno 1902, n. 245) (Spesa ripartita).	1908-909	100,000 >
369	Anticipazione della quota spettante alla provincia di Roma sulla spesa dei lavori per la sistemazione del Tevere (legge 2 luglio 1890, n. 6936, modificata dalle leggi 14 gennaio 1897, n. 12, e 25 febbraio 1900, n. 56) (Spesa ripartita)	1908-909	61,875 >
			755,000 >

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-905 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1905

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Sistemazione generale del fabbricato demaniale detto Mala Paga in uso per caserma delle guardie di finanza in Genova » (N. 192).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Sistemazione generale del fabbricato demaniale detto Mala Paga, in uso per caserma delle guardie di finanza in Genova »:

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:
(V. Stampato N. 192).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa; passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 250,000 per la sistemazione generale del fabbricato demaniale detto della Malapaga ad uso di caserma principale delle guardie di finanza in Genova.

(Approvato).

Art. 2.

La detta spesa sarà iscritta per la parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero delle finanze, e ripartita in quattro esercizi successivi come segue, nei bilanci

per l'esercizio. . . .	1904-905	L.	50.000
per l'esercizio. . . .	1905-906	»	50.000
per l'esercizio. . . .	1906-907	»	50.000
per l'esercizio. . . .	1907-908	»	100,000

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Presentazione di disegni di legge.

FORTIS, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTIS, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge relativo a norme per la costituzione dei Gabinetti dei ministri e dei sottosegretari di Stato.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Presidente del Consiglio della presentazione del disegno di legge testè annunciato, il quale seguirà la procedura prescritta dal regolamento.

Incidente sull'ordine del giorno.

VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VITELLESCHI. Io ho domandato la parola perchè sono colpito da questo spettacolo di leggi a dozzine che si votano senza che nessuno capisca neppure di che cosa si tratti.

Le leggi si leggono in fretta e si passa successivamente ad altre leggi a dozzine, a ventine, senza che il Senato abbia chiara la coscienza di quel che fa.

Io non posso credere che tutte queste leggi siano di una tale urgenza da essere votate così; di talune di queste, soltanto dai loro titoli, si avverte che non hanno urgenza.

Io trovo assolutamente sconveniente questo modo di procedere e nocevole alle istituzioni.

Quando il Governo presenta delle leggi di una urgenza speciale, per queste la procedura che io lamento può intendersi. Non faccio la pedanteria di lamentare che per la natura stessa del nostro Corpo alcune leggi tardino a venirci presentate, ma una scena simile come quella che vedo oggi, io considero assolutamente sconveniente e pregiudizievole alle istituzioni. Per conto mio finirò per astenermi, perchè non posso votar progetti di leggi che non conosco, che sono passati agli Uffici in 24 ore e su cui ha riferito di volo un relatore.

Per conto mio protesto e metto in avvertimento il Senato ed il Governo, acciocchè sia posto un freno a questa specie di andazzo per cui si fanno leggi automaticamente e senza vera responsabilità. (Commenti).

PRESIDENTE. Per parte mia e per ciò che riguarda il Senato credo dover dichiarare che

le relazioni di tutti questi progetti di legge sono state distribuite, che sono state lette chiaramente, e che se i signori senatori non ascoltano non è colpa mia.

Dichiaro quindi che non credo fondate le osservazioni che ha fatto il senatore Vitelleschi.

FORTIS, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Presidente del Consiglio.

FORTIS, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Alle parole del Presidente aggiungerò che sono molto dispiacente delle osservazioni del senatore Vitelleschi. Il senatore Vitelleschi non ha buona memoria, almeno in questo momento.

Egli dovrebbe ricordare che, in prossimità delle vacanze estive, sempre questo spettacolo, che egli chiama scandaloso, e che in fondo poi non lo è punto, si è verificato.

Il senatore Vitelleschi può facilmente persuadersi che la maggior parte di queste leggi, che egli dice approvate senza alcuna conoscenza e senza alcuna ponderazione, sono leggi di carattere meramente amministrativo, che si potrebbero votare a centinaia, senza danno alcuno.

Tutte le leggi che avevano qualche importanza sono state discusse senza fretta. Il senatore Vitelleschi deve aver presente che il Governo quest'anno ha avuto cura che i bilanci venissero davanti al Senato in tempo utile per un'ampia discussione, e quest'ampia discussione vi è stata.

Or dunque non sono giuste le gravi parole che sono state pronunziate dal senatore Vitelleschi; e che, riprodotte dalla stampa, potrebbero far credere che poco serio sia il procedere di quest'alta Assemblea.

Io sfido il senatore Vitelleschi ad accennarmi una sola legge la quale avesse veramente carattere di gravità e che non sia stata dal Senato ponderatamente discussa.

Ora noi non domandiamo che il Senato voti a precipizio delle decine di leggi. Che il Senato approvi molte leggi senza discussione non è strano, e non è eccezionale. Anche quando non vi è alcuna fretta e non sono in vista le vacanze estive, ho veduto il Senato approvare le leggi senza discussione. Ciò non è scandaloso e irregolare, onorevole Vitelleschi, e io

confido, che ella vorrà moderare il proprio giudizio. (*Approvazioni*).

VITELLESCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLESCHI. Non ho inteso, almeno in una certa misura, di muover critica alla Presidenza. Se io movessi critiche alla Presidenza, sarebbe perchè forse nell'ordinamento generale dei lavori essa potrebbe evitare e cercar di evitare che questo avvenisse; ma riconosco che le relazioni sono fatte e che i progetti di legge sono letti a voce più o meno alta, secondo la voce del segretario, e che la parte formale ufficialmente è fatta. Quindi non è a questo che mi oppongo. Mi oppongo al sistema che consiste nell'affastellare in un brevissimo periodo, ed alla fine, quando la Camera è chiusa, vale a dire quando non vi è più neanche modo di correggere una legge perchè non vi è a chi rimandarla, in quest'assemblea la discussione delle leggi. L'onorevole Presidente del Consiglio mi ha detto che questo non è nuovo; e purtroppo è così, ma non è nuovo per due ragioni: una perchè questa negligenza è antica, ma ve n'è un'altra, per cui è verissimo che, data la natura di questo Corpo, in una certa misura e per certe leggi questo è inevitabile; però questo dev'essere solamente sopportato in occasione di leggi che abbiano una reale importanza. Il Presidente del Consiglio ci ha detto che la maggior parte di queste leggi non ne ha.

FORTIS, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho detto che hanno carattere amministrativo.

VITELLESCHI. Ora è precisamente questo che dà forza al mio argomento; perchè l'aver carattere amministrativo non vuol dire che non portino sacrificio a qualcuno. Possono dire, o contribuzioni, o salari, o stipendi; tutti hanno degli interessi. Dunque, se non avranno un'importanza politica, hanno un'importanza per quelli cui riguardano e che meritano la maggior attenzione; ma l'esser precisamente leggi di questa natura vuol dire che non sono assolutamente indispensabili. Ho veduto nei giorni passati leggi di cambiamenti di Comuni, e di frazioni erette a Comuni ed altre di questa specie, e se volessimo riguardare quelle che si votano oggi, per lo meno la metà potrebbero aspettare senza alcuna difficoltà, a meno che il Senato non si sacrificasse a sedere più lunga-

mento. Quello che vado a dire mi pare un poco audace, ma nondimeno, in presenza di questa situazione, bisogna avere il coraggio di dir tutto. Io capisco che il lavorare col caldo sia incomodo, ma noi non ci peritiamo di domandare questo ai nostri impiegati che lavorano dodici mesi all'anno col caldo e col freddo.

Ora io non capisco perchè le assemblee deliberanti non possano sedere al di là di una certa temperatura, oltre la quale si sacrifica l'andamento delle leggi o si lasciano delle materie importanti trascurate, ovvero se ne affastellano delle altre importanti. Questo io non l'ho mai capito. Noi domandiamo ai nostri soldati, ai nostri marinai, ai nostri impiegati di lavorare quanto bisogna, non capisco perchè le assemblee legislative, che dovrebbero darne l'esempio, si mettano certi termini immaginari e ad ore determinate, con gradi di temperatura determinati, oltre i quali non si va più, e quel che succede succede; però questa è un'osservazione più filosofica e storica che non è praticamente possibile. Ma il Presidente del Consiglio ha troppo buon senso per non riconoscere che questo spettacolo al quale noi assistiamo è sconveniente. Perchè io mi permetta di prendere la parola in materia simile bisogna proprio che l'impressione sia forte non in me soltanto, ma nell'intero Senato.

E concludo dicendo: È inevitabile che questa Assemblea, per la sua natura e per la sua struttura, debba avere un certo momento dell'anno in cui possa essere sopraccarica di lavoro, ma io mi raccomando al Governo, perchè ci risparmi le leggi che non sono assolutamente necessarie.

Inoltre nel corso dell'anno si cerchi di attenuare questo afflusso alla fine. Riconosco che per i bilanci quest'anno il Governo ha avuto un'attitudine corretta e perfettamente conveniente; ma non basta.

È mestieri che la Presidenza abbia mente, perchè il lavoro non si affolli all'ultimo momento, abbia una certa discriminazione, sia per la durata delle sedute, sia per le materie da mettere in discussione, che impedisca cioè che si votino delle leggi a ventine e a trentine per giorno, senza che la loro approvazione abbia almeno quella esteriorità, che è necessaria, perchè il pubblico le rispetti come risultato di maturo esame e di considerazione.

FORTIS, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FORTIS, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il senatore Vitelleschi è stato un po' benigno nel suo secondo discorso e credo che se ne facesse un terzo (*ilarità*) si mostrerebbe del tutto placato... (*ilarità vivissima*).

VITELLESCHI. Lei non ha da placare me, ma il Senato.

FORTIS, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. In sostanza il Governo non ha fatto altro che portare avanti al Senato (ed io credo che avrebbe mancato al suo dovere non facendolo) il lavoro che è stato compiuto dalla Camera dei deputati.

Il Governo non ha detto che esige assolutamente che tutto questo lavoro sia egualmente compiuto dal Senato. Il Senato faccia quello che vuole. Il senatore Vitelleschi ieri deve essere andato in campagna, se non erro...

VITELLESCHI. Sicuro.

FORTIS, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*... e non ha nemmeno assistito alla lettura delle leggi ieri approvate (*ilarità vivissima*). Il suo lamento potrà riferirsi ad oggi; ma oggi abbiamo appena incominciato e chissà che egli non possa prendere la parola intorno ad alcuno dei progetti di legge che sono all'ordine del giorno. Io credo che pur tenendo conto dell'ammonimento (chè io sono molto deferente verso il senatore Vitelleschi), tenendo conto, ripeto, del suo ammonimento, lo pregherei ad acconsentire che abbia effetto dall'anno prossimo: e così, con un giorno o due di lavoro ancora, sarà finito tutto quello che il Senato ha davanti a sé. Del resto, se il Senato crede di rimandare qualche cosa di veramente grave, il Governo sarà lietissimo di aderire al suo desiderio.

PRESIDENTE. Terrò conto delle osservazioni fatte dal senatore Vitelleschi. Prego soltanto di osservare, prima di tutto, che non tocca a me solo il giudicare quali sono i progetti di legge di urgenza, ma altresì, e principalmente, agli Uffici. Tuttavia per le leggi più importanti, ho pregato gli Uffici di volere, prima che il Senato sospenda il lavoro, nominare i relatori, affinché, dopo le vacanze, possano essere in pronto le relazioni.

In questo modo anche il desiderio del sena-

tore Vitelleschi rimarrebbe già fin d'ora soddisfatto.

Non facendosi altre osservazioni, dichiaro esaurito l'incidente.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Proroga del termine stabilito dalla legge 8 luglio 1904, n. 348, riguardo ai comandati presso le Biblioteche governative » (N. 195).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del termine stabilito dalla legge 8 luglio 1904, n. 348, riguardo ai comandati presso le Biblioteche governative ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura di questo disegno di legge:

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:

Articolo unico.

Il termine stabilito dall'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 348, per la destinazione dei comandati presso le Biblioteche all'ufficio proprio del grado che essi hanno è prorogato di un anno.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e, trattandosi di articolo unico, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti a sollievo dei danneggiati dalle alluvioni del primo semestre 1905 e dall'uragano del 23 e 25 giugno 1905 » (N. 188).

PRESIDENTE. Viene ora all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti a sollievo dei danneggiati dalle alluvioni del primo semestre 1905 e dall'uragano del 23 e 25 giugno 1905 ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge:

(V. Stampato N. 188).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale; ha facoltà di parlare il senatore Veronese.

VERONESE. Appena avvenuti i disastri delle inondazioni nel Veneto presentai un'interpellanza per sapere dal Governo quali provvedimenti intendesse prendere per evitare possibilmente nuovi disastri, non solo nel Veneto, ma anche in tutte le altre regioni d'Italia.

Ho consentito che questa interpellanza fosse rimandata appunto alla discussione di questo progetto di legge, tenendo conto delle occupazioni degli onorevoli ministri interpellati presso la Camera ed anche della discussione dei bilanci. Io però dichiaro, non ostante le osservazioni fatte dall'onor. senatore Vitelleschi, che io devo tener presente le condizioni di fatto nelle quali ci troviamo, non quelle in cui il Senato potrebbe trovarsi, e quindi credo che un'ampia discussione intorno alla sistemazione dei fiumi e dei torrenti italiani, sarebbe proprio in questo momento inopportuna. Dichiaro però anche che mi riservo, trattandosi di provvedimenti necessari ma non urgenti, di ripresentare questa interpellanza, al riaprirsi dei lavori parlamentari, o separatamente o quando sarà presentata la legge per l'istituzione di una direzione per le opere idrauliche nella regione veneta, come stabilisce l'art. 5 di questa legge.

Devo dichiarare altresì, appunto per i concetti che avrei svolti nella mia interpellanza, che, se io approvo questo progetto di legge, e per i provvedimenti economici urgenti e per le opere di riparazione alle quali bisogna provvedere al più presto, e possibilmente prima del settembre prossimo; quanto alle somme stanziare, per i rimboschimenti e la sistemazione dei fiumi, non posso essere soddisfatto. A codesta sistemazione bisogna procedere con un esame e con studi più ponderati e metodici, perchè anche il rimboschimento per quanto sia utile in generale potrebbe essere più dannoso che utile in alcuni casi particolari, e in ogni caso deve essere coordinato con lo studio idraulico e con la cognizione di tutti gli elementi necessari, che forse ci mancano ancora. Ma, come dico, mi riservo su questa parte di discutere in una prossima occasione, raccomandando frattanto al Governo di procedere con molta cautela.

Tra i lavori che credo urgenti, e non mi pare siano considerati in questo progetto di legge (poichè con questo progetto si stabiliscono sol-

tanto 6 milioni per lavori di riparazione e di sistemazione delle opere idrauliche già classificate in seconda categoria e danneggiate dalle piene) debbo accennare a quelle opere che hanno tutti i caratteri della seconda categoria, di cui fu sollecitata dagli uffici competenti la classificazione e sono tante porte aperte a nuovi disastri, come si è avverato nel maggio scorso.

Vi sono dei perimetri di queste opere che non sono ancora chiusi: è avvenuta per esempio una rotta in un tratto di argine consorziale nel Canale di Sotto Battaglia, mentre tutti gli altri tratti sono classificati in seconda categoria e difesi dallo Stato. Così potrei citare un grande triangolo in cui uno dei lati è formato dall'argine sinistro dell'Adige, un altro dall'argine destro del Gorzone, ed il terzo lato da un argine consorziale. I primi due lati sono opere di seconda categoria, il terzo non è ancora classificato. È quindi evidente che una rotta in questo lato renderebbe inutili le spese fatte dallo Stato, nella difesa degli altri due lati, e si tratta di parecchi milioni. Epperò mi permetto di raccomandare all'onorevole ministro dei lavori pubblici di studiare questa importante questione durante le vacanze e di voler provvedere con sollecitudine, o con nuove classificazioni, oppure, con una difesa provvisoria, come si è fatto per qualche fortunato corso di acqua colla legge del quadriennio. Del resto, come ho detto, io darò voto favorevole a questo progetto di legge, anche se non possiamo modificarlo e non contempi altri provvedimenti a favore dei consorzi idraulici, perchè insieme con sussidi di cui può disporre il bilancio dell'interno, parmi provveda intanto, se non largamente, a sollievo dei danneggiati dalle inondazioni, come provvede anche alle opere urgenti di riparazione.

Incidente sull'ordine del giorno.

VILLARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VILLARI. Io ho domandato la parola per fare una semplice interrogazione all'onorevole ministro della pubblica istruzione ed all'onorevole presidente del Consiglio.

Fra le molte leggi che si sono presentate non ne vedo nessuna di quelle che riguardano i professori delle scuole secondarie, e special-

mente quella che riguarda l'aumento degli stipendi, della quale si è tante volte parlato, che è stata tante volte promessa.

Ora a me pare che questa sia una questione che ha una grande importanza, e che in un modo o nell'altro bisogna risolverla, per far sì che finisca il malcontento che c'è, quel malcontento che tutti desiderano che cessi finalmente per sempre, tanto più che si tratta di una classe benemerita, la quale ha nelle sue mani il destino della gioventù, e che forma l'educazione della gioventù italiana. I giovani che vengono alla Università sono già formati: il loro destino è determinato, deciso dai professori secondari, e noi abbiamo perciò tutto il desiderio, il bisogno che essi siano una classe amica dello Stato, sostenitrice del Governo. Quindi io credo che sia urgente risolvere una buona volta questa questione degli stipendi dei professori di scuole secondarie. Il ministro della pubblica istruzione sa, meglio di tutti gli altri, che lo stato di questi professori è veramente anormale. Vi è un ruolo che non corrisponde più al numero reale degl'insegnanti; vi è un numero straordinario degl'insegnanti che sono fuori ruolo e non hanno neppure il meschinissimo minimo stipendio voluto dalla legge. Restano incaricati per anni e anni senza diritto alla pensione. È uno stato di cose contrario ad ogni giustizia, che deve assolutamente cessare. So che la nuova legge è stata presentata, e che il Ministero può dire che non vi fu nessuna colpa da parte sua se la Camera non la discusse. Pure io credo di rendere un servizio al Governo pregandolo di fare delle dichiarazioni esplicite, di dar sicuro affidamento che la questione sarà risolta dentro l'anno corrente. È un desiderio universale; un dovere del Governo e di tutti.

FORTIS, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTIS, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Mi è grata quest'occasione per dichiarare all'onorevole senatore Villari che veramente il Governo non ha avuto alcuna colpa nel ritardo di questa discussione.

La legge avrebbe dovuto essere portata davanti alla Camera senza difficoltà, anzi è stata portata davanti alla Camera, ma per alcune considerazioni affacciate dallo stesso ministro dell'istruzione pubblica e per la tema d'incor-

rere nella censura di cui ha fatto cenno poco fa il senatore Vitelleschi (*ilarità*) non abbiamo voluto, direi quasi, forzare la mano rispetto a questa legge la quale veniva proprio negli ultimi momenti. Però questo non cambia in alcuna maniera i propositi del Governo, nè credo ritarderà l'esecuzione delle disposizioni contenute nella legge, poichè il Governo si propone di portare dinanzi al Parlamento la legge non appena si riprendano i lavori in novembre; di guisa che, se nel novembre o dicembre, potrà, com'è probabile, essere discussa la legge nei due rami del Parlamento, io credo che col 1° gennaio, potrà andare in vigore. Questo è il proponimento del Governo, del quale credo che potrà dirsi pago il senatore Villari.

VILLARI. Ringrazio il Presidente del Consiglio e fido pienamente nella sua parola.

BIANCHI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BIANCHI, *ministro dell'istruzione pubblica*. Dopo le parole pronunciate dal Presidente del Consiglio non avrei più nulla da aggiungere. Voglio intanto far notare all'onorevole senatore Villari che l'importanza del disegno di legge richiede un esame accurato, ed una discussione ampia, ed è stata questa la ragione, la sola (ed io ne assumo intera la responsabilità) per cui non ho insistito, perchè venisse discusso alla Camera troppo affrettatamente in questo scorcio di lavoro parlamentare.

Gli stessi professori di scuole secondarie, per mezzo del presidente dell'Associazione non avrebbero insistito a che la legge fosse discussa ora. La promessa d'altronde era stata unicamente di presentare il disegno di legge alla Camera, e tale promessa è stata mantenuta.

Il disegno di legge ha richiesto studi accurati della situazione e un esame molto minuto, anche da parte del ministro del tesoro, per quello che riguarda il lato finanziario di esso. D'altra parte il senatore Villari sa che c'è una corrente la quale avrebbe la pretesa di scompare, direi così, il disegno di legge, eliminando quella parte che riflette l'Ispettorato delle scuole secondarie.

Ora, io debbo dichiarare al senatore Villari che quel disegno di legge è un tutto organico, secondo me, indecomponibile. Io non posso da parte mia in nessuna maniera consentire che

venga in qualche modo mutilato. Per queste ragioni, è bene che il disegno di legge sia stato rimandato per la discussione alla riapertura della Camera. Ho piena fiducia che la Camera vorrà discuterlo subito all'inizio dei suoi lavori. Questo è il desiderio del Presidente del Consiglio, ed è anche il mio, e i professori di scuole medie non avranno minimamente a dubitare dei nostri intendimenti e delle sincerità delle nostre promesse.

Provo un profondo sentimento di dolore quando sento che si dubita degl'intendimenti del Governo. Noi dichiariamo apertamente che abbiamo il più vivo desiderio di far cosa giusta verso questa classe benemerita del paese; ma non è necessario di affrettare, tanto più che i professori di scuole medie possono essere sicuri che col primo del nuovo anno avranno i vantaggi che dalla legge si ripromettono.

Dopo questo, io credo che tanto l'onor. Villari, quanto i professori di scuole secondarie, saranno cortesi di aspettare con fiducia che il disegno di legge con un differimento che non guasta dia agl'insegnanti di scuole medie il miglioramento da essi lungamente atteso.

PRESIDENTE. L'incidente è così esaurito.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione del disegno di legge n. 188.

CAVALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLI. Io riconosco che il Governo ha fatto quanto era possibile per provvedere ai danni causati dalle inondazioni, specialmente nelle nostre provincie venete; ma devo anche confessare che non è stato provveduto per tutti i danni, che sono purtroppo gravissimi, e specialmente nella provincia di Vicenza. Si sono sollevate pel progetto di legge presentato alla Camera, disgustose lamentele. Ora queste voci potranno essere più o meno esagerate; ma io, che sono a piena conoscenza dei danni realmente recati dalle inondazioni della provincia di Vicenza (ed aprirò qui una parentesi per dire che il Governo per il passato ebbe a trascurare quei lavori idraulici, per cui oggi si lamentano queste disgrazie) prego il Ministero, non già di portare modificazioni al progetto che ora attende l'approvazione del Senato, ma di volere

assumere altre e nuove notizie e di dare ascolto a tutti i lagni fondatissimi che possono venire dalla provincia di Vicenza, onde provvedere direttamente, se ne ha i mezzi, ovvero presentando un altro progetto di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

FERRARIS CARLO, *ministro dei lavori pubblici*. Io mi compiaccio che il senatore Veronese abbia dichiarato di dare favorevole il suo suffragio a questa legge. Il senatore Veronese ha una perfetta cognizione teorica e pratica dell'argomento; teorica per gli studi profondi che ha fatto in materia, pratica perchè vive in quelle regioni, le conosce in ogni parte; e quindi egli, se avessè voluto svolgere qui la sua interpellanza, avrebbe potuto dare preziose informazioni al Senato rispetto allo stato della questione in quelle provincie.

Egli ha raccomandato al Governo di procedere con molta cautela, sistematicamente, in tutto ciò che si riferisce all'ordinamento idraulico e forestale. Ed io accetto questa raccomandazione; ed è appunto uno dei pregi di questo progetto di legge, che, in due articoli vicini, da una parte prevede la creazione della direzione idraulica speciale nelle provincie venete e dall'altra autorizza una spesa abbastanza considerevole per i rimboschimenti dei bacini montani dei fiumi veneti.

Dunque dal progetto stesso balza fuori il proposito di voler coordinare d'ora innanzi il lavoro di sistemazione forestale e il lavoro di sistemazione idraulica. Ed io credo che il senatore Veronese riconoscerà che questo sarà un rimedio radicale agl'inconvenienti finora lamentati, o almeno un grande progresso in tutto il lavoro di sistemazione idraulica del Veneto.

Il senatore Veronese ha giustamente fatta un'altra affermazione, richiamando la mia attenzione sopra un problema assai grave che si presenta in quelle regioni.

Vi sono opere idrauliche che sono classificate in seconda categoria che si alternano con opere non classificate e consorziali. Egli ha citato il canale di sotto Battaglia, dove due tratti sono di seconda categoria e un tratto intermedio è consorziale, e li avvenne precisamente la rotta.

Egli ha accennato anche ad un altro esempio, citando un triangolo di cui due lati sono opere di seconda categoria e il terzo è opera non classificata. Orbene, io mi occuperò in modo speciale di questo problema, e questo lo dico perchè ne avrò occasione in grazia del disposto dell'articolo quinto della legge (e chiamo ormai legge questo disegno, perchè sono certo che avrà favorevole suffragio del Senato).

Questo articolo 5 dice: « con legge speciale si istituirà una direzione per le opere idrauliche della regione veneta e provincie finitime, con sede in una città del Veneto ». Io non vorrei che il Senato credesse che io voglia venire innanzi al Parlamento con una legge puramente di organico del personale.

Se sarò ancora a questo posto, presenterò un disegno di legge, il quale determini non soltanto la composizione dell'ufficio rispetto alle persone, ma anche le attribuzioni sue.

Quella direzione idraulica sarebbe inutile se non avesse larghe attribuzioni eventualmente tolte al Governo centrale; bisogna dicentrare e dicentrare in non piccola misura. Fra le attribuzioni della nuova direzione idraulica vi sarà certamente quella di risolvere il problema, su cui ha richiamata la mia attenzione il senatore Veronese, e spero che questa mia dichiarazione lo avrà soddisfatto.

Relativamente alla osservazione fatta dal senatore Cavalli, io dichiaro di assumere la responsabilità del passato per la continuità dell'opera governativa e perchè non posso credere che la provincia di Vicenza sia stata così trascurata come apparisce dalle sue parole.

Io posso assicurare il senatore Cavalli che, appena si ebbero le notizie relative al disastro che si è verificato in quella provincia, ho provveduto affinché all'ufficio del Genio civile di Vicenza venisse mandato ottimo e numeroso personale, e vi ho destinati ingegneri capi ed assistenti ed aiutanti in modo che l'ufficio di Vicenza in questo momento è uno dei meglio dotati di personale sia rispetto al numero che alla qualità.

CAVALLI. Ciò giustifica la mia osservazione e la ringrazio.

FERRARIS CARLO, *ministro dei lavori pubblici*. Ed io mi compiaccio di aver prese queste disposizioni per la provincia di Vicenza.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Per quanto riguarda il rimboschimento, sul quale si è intrattenuto il senatore Veronese, mi è caro fare notare che questo è il primo disegno di legge, a tacer della legge per la Basilicata, che viene innanzi al Senato per provvedimenti di ordine idraulico, che fonde, secondo l'avviso di Paleocapa, e congiunge in belle, provvede cooperative di intenti i due servizi, delle opere idrauliche e delle boschive, provvede nei monti e nel basso. E si fondono quasi due servizi per impedire le spese tardive, quando sarebbe stato bene venire in tempo coi lavori all'alto della montagna.

L'oncr. Veronese è d'accordo sul principio. Mi pare che le sue osservazioni riguardano la fretta dei lavori e il modo come dovrebbe farsi la spesa.

Posso assicurare il senatore Veronese che ho ottenuto dal Presidente del Consiglio e dal ministro del tesoro questa somma a differenza di quanto si fece nelle inondazioni del 1882, ma che questa non si deve spendere affrettatamente; e i lavori le assicuro che saranno studiati con grande cura. Un articolo speciale della legge ordina di mettere d'accordo l'azione degli ispettori forestali, che sono tecnici di quest'arte, con gli ingegneri del Genio civile, che più specialmente si occupano delle difese idrauliche e di opere di seconda categoria per gli argini.

Mi pare che questo sia un buon principio, un buon passo avanti anzi nelle vie del progresso.

Quanto alla spesa, essa non sarà fatta a precipizio, ma con ogni cautela. È la prima volta che si tenta un esperimento di questo genere e il senatore Veronese comprenderà che ne va dell'amor proprio dell'amministrazione da me diretta che l'esperimento riesca bene. Non mancano esempi buoni. C'è l'esempio del bacino dell'Agno, dove le opere fatte dagli ispettori forestali sono lodate da tutti.

Io spero che la spesa voluta oggi darà ottimi risultati e gioverà a quel movimento in favore dei boschi e dei rimboschimenti, che si manifesta in paese e che ha buona spinta dall'opera delle società *pro montibus* che lavorano

in Italia e che forse qualche anno fa era follia il pensare che fossero costituite.

Al senatore Cavalli dirò che le 450,000 lire, tranne lire 50,000 destinate allo stesso fine per la provincia di Bari, riguardano tutti i bacini de' fiumi veneti, e così, se qualche cosa è necessario di fare nell'interesse della sua Vicenza, il Governo non mancherà di adempiere al suo dovere. La legge vi provvede nella sua sollecitudine davanti al Senato per dar conforto ai danneggiati del Veneto e della Romagna colpiti da immane flagello, come ci descrivono gli ispettori inviati sul luogo.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo senz'altro alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire nove milioni quattrecentomila (Lire 9,400,000) ripartita come segue:

a) Lire 2,500,000 per lavori di sistemazione dei principali fiumi veneti, riconosciuta necessaria in conseguenza di piene;

b) Lire 6,000,000 per lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di seconda categoria, danneggiate dalle piene;

c) Lire 900,000 per la costruzione di un canale deviatore delle acque del Picone allo scopo di evitare l'interramento del porto di Bari e il ripetersi di inondazioni a danno di quella città e della circostante campagna.

(Approvato).

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1904-905, saranno introdotte le variazioni indicate nella tabella A annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato ad imputare i pagamenti per i lavori di cui nel precedente articolo 1°, fino alla concorrenza di 8,807,000 lire, sui residui dei capitoli del predetto stato di previsione, indicati nella tabella B annessa alla presente legge.

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-905 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1905

A tale effetto, con decreto del ministro del tesoro, saranno operati i trasporti, delle somme indicate nella tabella B, dai residui dei capitoli di cui nella tabella medesima ai residui delle opere contemplate dall'articolo 1° della presente legge.

(Approvato).

Art. 4.

La reintegrazione alle varie opere delle somme stornate coi precedenti articoli 2 e 3 sarà fatta nel modo indicato nella tabella C annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 5.

Con legge speciale si istituirà una Direzione per le opere idrauliche della regione veneta e provincie finitime, con sede in una città del Veneto.

(Approvato).

Art. 6.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 400,000 per opere forestali di sistemazione e di rimboscamento dei bacini montani dei fiumi veneti.

È parimenti autorizzata la spesa straordinaria di lire 50,000 per opere di sistemazione montana e di rimboscamento nella provincia di Bari.

(Approvato).

Art. 7.

La spesa straordinaria di lire 450,000, in complesso, di cui all'articolo precedente, sarà iscritta nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio e ripartita nei seguenti esercizi:

1904-905	L.	50,000
1905-906	»	50,000
1906-907	»	100,000
1907-908	»	125,000
1909-909	»	125,000

(Approvato).

Art. 8.

Per la riparazione o ricostruzione delle opere pubbliche delle provincie, dei comuni e dei consorzi di scolo, di bonifica e di opere idrauliche danneggiate dalle inondazioni del 1° semestre 1905 avranno applicazione le disposizioni degli

articoli 3 e 4 della legge 30 giugno 1904, n. 293, agli effetti dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1904, n. 674.

(Approvato).

Art. 9.

Per la riparazione e ricostruzione di opere pubbliche, provinciali, consorziali e comunali, danneggiate dalle alluvioni del primo semestre 1905, le provincie, i comuni e i loro consorzi potranno ottenere, dalla Cassa dei depositi e prestiti, mutui ammortizzabili nel periodo di 35 anni, estensibile, nei casi di necessità comprovata nei modi di legge, fino a 50 anni.

La disposizione contenuta nel precedente comma è applicabile anche ai consorzi di scolo, di bonificazione, di irrigazione, di derivazione e di uso di acqua a scopo industriale, e ai consorzi per opere idrauliche, contemplate dal testo unico approvato con Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523.

(Approvato).

Art. 10.

Le disposizioni della legge 19 maggio 1904, n. 185, per la concessione e trasformazione di prestiti agli enti locali, sono applicabili alle provincie, ai comuni e ai loro consorzi, della regione veneta, ai seguenti scopi:

a) per la trasformazione dei prestiti concessi dalla Cassa dei depositi e prestiti fino a 30 giugno 1905;

b) per il riscatto di altri debiti contratti fino al 30 giugno 1905;

c) per i prestiti nuovi da servire all'esecuzione di opere debitamente autorizzate.

La Commissione Reale, istituita dalla legge 17 maggio 1900, n. 173, estenderà le sue funzioni, di cui all'articolo 5 della legge 19 maggio 1904, n. 185, ai prestiti e alle trasformazioni di cui nel presente articolo.

(Approvato).

Art. 11.

I consorzi di scolo, di bonificazione, di irrigazione, di uso d'acqua a scopo industriale ed a quelli per opere idrauliche di tutte le provincie del Regno possono ottenere prestiti dalla Cassa di depositi e prestiti, a norma delle di-

sposizioni della legge 19 maggio 1904, n. 185, osservate le disposizioni dei loro statuti.

A tali prestiti non sono applicabili le disposizioni della sopracitata legge 17 maggio 1900, n. 173, in quanta si riferiscono alla speciale vigilanza e tutela stabilite per i comuni contemplati nella legge stessa.

(Approvato).

Art. 12.

Per la riparazione o ricostruzione di fabbricati, per l'esecuzione di opere di difesa di proprietà private, danneggiate dalle alluvioni del primo semestre 1905, e per quelle necessarie per riparare ai danni cagionati nelle proprietà private dalle stesse alluvioni, possono essere consentiti dagli Istituti di credito ordinario o cooperativo e dalle Casse di risparmio, mutui ipotecari, i quali non potranno avere la durata maggiore di anni 25, e saranno rimborsati col sistema delle annualità fisse comprendenti l'interesse, la quota d'ammortamento e gli accessori.

Al pagamento dell'interesse lo Stato contribuirà in ragione di un terzo; e a tale scopo sarà iscritta nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per la durata di 25 anni, la somma annua di lire 40,000.

Sulle domande di mutuo ipotecario ai privati darà parere una Commissione speciale, composta di cinque membri nominati con decreto Reale.

Per questi mutui e per le relative iscrizioni ipotecarie saranno applicate le disposizioni della legge 20 febbraio 1899, n. 53.

(Approvato).

Art. 13.

Ferme le maggiori agevolazioni consentite dalle norme vigenti in altri compartimenti catastali, nelle provincie venete e in quella di Mantova, verrà concesso ai possessori di terreni danneggiati dalle alluvioni del primo semestre 1905 l'abbuono dell'imposta fondiaria, in misura proporzionale al danno, nei casi in cui siano venuti a mancare i due terzi almeno del prodotto ordinario, delle singole particelle catastali.

A cura e spesa dello Stato sarà eseguita una verifica straordinaria, per l'accertamento

dei danni delle alluvioni e per ogni altra conseguente applicazione delle leggi catastali in vigore.

(Approvato).

Art. 14.

Gli affittuari, i coloni, i mezzadri dei fondi rustici danneggiati dalle dette alluvioni, saranno sgravati dall'imposta di ricchezza mobile, iscritta nei ruoli del 1905, proporzionalmente alla diminuzione del reddito, da accertarsi nei modi stabiliti dalla legge sull'imposta stessa.

(Approvato).

Art. 15.

Le domande di verifica per abbuoni di imposte e per sgravio permanente degli estimi catastali, e quelle per gli accertamenti dei danni ai sensi della presente legge, saranno ammesse in esenzione dalla tassa di bollo.

(Approvato).

Art. 16.

È sospesa l'esazione della terza rata 1905 delle imposte erariali sui terreni e sui fabbricati, per le quote dovute dai contribuenti danneggiati di cui ai precedenti articoli; ed il Governo del Re è autorizzato a sospendere anche la riscossione della quarta rata delle imposte medesime.

Le quote di tributi in tal modo messe in tolleranza, che non siano poi comprese negli sgravi definitivi, saranno ripartite in tre uguali rate bimestrali e pagate con quelle che andranno a scadere col primo semestre 1906.

(Approvato).

Art. 17.

Ai comuni maggiormente danneggiati dalle alluvioni e infestati dalla malaria, saranno distribuiti gratuitamente, nel 1905, prodotti chinacci del valore di vendita di lire 50,000; la qual somma sarà prelevata dal capitolo del bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1905-1906, riguardante i sussidi per diminuire le cause della malaria.

La detta distribuzione gratuita verrà fatta dopo che saranno spese le somme stanziare per l'identico scopo nei bilanci dei comuni.

(Approvato).

Art. 18.

Le disposizioni degli articoli 11, 12, 13 e 14 della presente legge sono applicabili a favore dei possessori e dei conduttori dei terreni e dei fabbricati, urbani e rustici, danneggiati dalle alluvioni del 1° semestre 1905 e dagli uragani del 23 e del 25 giugno 1905, nelle provincie e nei comuni che saranno indicati con decreto Reale.

Per l'applicazione dell'art. 11 a favore dei danneggiati suddetti, sarà iscritta nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per la durata di 25 anni, la somma di L. 30,000.

(Approvato).

Art. 19.

La sospensione della riscossione dell'imposta erariale, di cui alla prima parte dell'articolo 15, è estesa a favore dei danneggiati dagli uragani del 23 e del 25 giugno 1905.

Le provincie e i comuni potranno pure consentire, a favore di quei danneggiati, la sospensione della riscossione della rispettiva sovrimposta per un intero anno, ripartendola in 60 eguali rate bimestrali, da riscuotersi con quelle che andranno a scadere nel decennio successivo.

(Approvato).

Art. 20.

Alle provincie e ai comuni che accorderanno la sospensione delle sovrimposte ai termini del precedente articolo, la Cassa depositi e prestiti potrà concedere mutui fino alla concorrenza delle sovraimposte sospese.

Tali mutui saranno garantiti da delegazioni rilasciate dalle provincie e dai comuni suddetti sulle 60 rate bimestrali destinate al pagamento delle sovraimposte sospese o, per la differenza, sulle rate delle sovraimposte normali.

Al pagamento degli interessi lo Stato contribuirà in ragione di un terzo, al quale intento sarà iscritta la somma occorrente nel bilancio di agricoltura, industria e commercio.

(Approvato).

Art. 21.

La Cassa di risparmio, le Banche popolari, le Casse rurali e gli altri istituti di credito e

di previdenza potranno concedere mutui agrari, a titolo di credito personale, ai più bisognosi tra i danneggiati dalle alluvioni del primo semestre 1905 e dagli uragani del 23 e del 25 giugno 1905 anche se tali operazioni non fossero comprese negli statuti loro.

Ciascuno dei detti mutui non potrà superare la somma di lire 2000, e dovrà restituirsi nel periodo di 10 anni.

Tali mutui saranno concessi su proposta delle rispettive amministrazioni provinciali, e, occorrendo, con garanzia delle provincie stesse.

La concessione dei mutui non potrà oltrepassare, complessivamente, la somma di due milioni di lire, e sarà ripartita fra le varie provincie con decreto Reale, su proposta della Commissione di cui all'art. 12.

Lo Stato concorrerà per un terzo nel pagamento degli interessi, sempre quando il saggio relativo non superi il 5 per cento. A tale effetto nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio sarà iscritta la somma di L. 30,000.

(Approvato).

PRESIDENTE. Anche questo progetto di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei primi dodici disegni di legge oggi approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Sull'ordine del giorno del Senato.

FORTIS, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FORTIS, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Vorrei pregare l'eccellentissimo Presidente a fare in modo che il Senato possa discutere per ragioni di vera urgenza i due progetti di legge: per un nuovo carcere a Napoli e per le ferrovie complementari. Difficoltà non ve ne sono nemmeno, per questo secondo

progetto perchè la diligentissima Commissione credo che abbia già pronta la relazione.

PRESIDENTE. Sarà pronta domattina.

FORTIS, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Difficoltà, ripeto, non ce ne sono; d'altra parte vi sono ragioni gravissime che non ho difficoltà di dire al Senato.

In alcune provincie si sono prodotte agitazioni incomposte ed illegali, le quali assumono carattere di protesta contro la legge. Ora io conosco il dover mio e so che cosa fare rispetto a coloro i quali forse non intendono esattamente i doveri delle funzioni pubbliche che ricoprono; ma, affinchè la mia azione possa essere più sicura e spedita, desidero che questo progetto di legge abbia quanto più presto è possibile la sanzione del Senato e diventi legge dello Stato. Ecco le ragioni per le quali invoco dal Senato la discussione del progetto di legge sulle ferrovie complementari.

PRESIDENTE. Io credo che dinanzi alle ragioni espresse testè dall'onorevole Presidente del Consiglio, il Senato non avrà difficoltà di discutere anche questo disegno di legge. Il Senato non ha mai mancato di prestarsi a tutto ciò che riflette questioni di urgenza, e specialmente quando questa urgenza è motivata da ragioni di ordine pubblico. Sono persuaso che il Senato farà il sacrificio di finire il suo lavoro posdomani invece di domani, per essere in grado così di votare quella legge.

CODRONCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODRONCHI. Come presidente dell'Ufficio centrale, che ha in esame il disegno di legge sulle ferrovie complementari, posso assicurare il Senato che domani a mezzogiorno la relazione sarà distribuita.

FORTIS, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ringrazio il presidente dell'Ufficio centrale di questa dichiarazione.

Approvazione del disegno di legge: «Provvedimenti a beneficio dei mutuatari dei crediti fondiari della già Banca Nazionale del Regno e del Banco di Sicilia» (N. 166).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Provvedimenti a beneficio dei mutuatari dei crediti fon-

diari della già Banca Nazionale nel Regno e del Banco di Sicilia».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 166).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno domanda di parlare, la discussione generale è chiusa; si passerà alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

I Crediti fondiari in liquidazione della cessata Banca nazionale nel Regno e del Banco di Sicilia hanno facoltà di trasformare i mutui attuali, oltrechè in cartelle 3.50 per cento, anche con l'emissione di nuove cartelle fondiari fruttanti l'interesse del 3.75, o del 3.25, o del 3 per cento al netto, col ritiro delle attuali in circolazione, salvo l'obbligo nei mutuatari del Banco di Sicilia al pagamento dei contributi stabiliti dall'articolo 6.

I mutui trasformati dovranno essere estinti in un periodo di tempo non superiore ad anni 50 dal giorno del contratto o dell'atto di trasformazione. In nessun caso, l'estinzione dei mutui potrà essere protratta oltre il 1960.

Le ipoteche già iscritte a garanzia dei mutui conservano la loro validità e il loro grado, senza bisogno di espressa riserva, a garantire il capitale, gli interessi e gli accessori dei mutui sostituiti, compresi i contributi di cui all'art. 6.

È in facoltà dei Crediti fondiari di fare annotare gli atti di trasformazione al margine delle iscrizioni ipotecarie rimaste in vigore a garanzia dei mutui.

Per la trasformazione dei mutui gli Istituti provvederanno a dare possibilmente la preferenza a quelli con garanzia su fondi rustici e a quelli per minor somma, tenuto conto dell'ordine di presentazione delle domande.

(Approvato).

Art. 2.

La eventuale differenza tra il rimborso alla pari delle attuali cartelle, e il prezzo di vendita delle nuove sarà a carico del mutuatario; ma, previ speciali accordi col mutuatario stesso, potrà essere anticipata dai Crediti fondiari.

Per siffatta anticipazione, i Crediti fondiari sono autorizzati a disporre del fondo di riserva ordinario considerato dall'art. 11 della legge (testo unico) 22 febbraio 1885, n. 2922. Il Credito fondiario della cessata Banca nazionale nel Regno potrà inoltre disporre del fondo di accantonamento speciale, di cui all'art. 95 del testo unico delle disposizioni di legge sugli Istituti di emissione.

(Approvato).

Art. 3.

Non sarà di ostacolo alla trasformazione degli attuali mutui l'esistenza di un debito a carico dei mutuatari per semestralità arretrate, interessi di mora, spese giudiziali ed altri accessori.

Per la sistemazione e per il pagamento di tale debito e della somma anticipata in conformità dell'articolo precedente, i Crediti fondiari stabiliranno le cautele che, nel loro interesse, dovranno essere osservate; e potranno anche richiedere un'ipoteca a maggiore garanzia.

L'ipoteca a maggiore garanzia, che verrà consentita dal mutuatario, dovrà avere grado immediatamente posteriore all'ipoteca originaria od almeno un grado utile, a giudizio del Credito fondiario.

(Approvato).

Art. 4.

L'ammontare del debito dipendente dalle semestralità arretrate, dagli interessi di mora, dalle spese giudiziali ed altri accessori, dalle somme che potranno essere anticipate, in conformità dell'art. 2, costituirà un capitale a parte, da estinguersi in un periodo di tempo non superiore a quello di ammortizzazione del mutuo trasformato, indipendentemente dal capitale residuo del mutuo stesso, e con una ragione di interesse non superiore a quella stabilita per il mutuo trasformato, oltre la relativa imposta di ricchezza mobile.

(Approvato).

Art. 5.

Nessuna tassa sarà dovuta all'Erario per gli atti e per i contratti di trasformazione dei mutui attuali, per i relativi annotamenti ipotecari, per gli atti e per i contratti di sistema-

zione del debito, e per l'ipoteca a maggior garanzia di cui nei due articoli precedenti.

I Crediti fondiari non percepiranno in verun caso i compensi stabiliti nell'articolo 3 della legge 4 giugno 1896, n. 183, per effetto della trasformazione del mutuo antico.

Parimenti, in applicazione dell'articolo 3 ultimo capoverso, della stessa legge 4 giugno 1896, nessun diritto sarà dovuto all'Erario.

(Approvato).

Art. 6.

Per i mutui che saranno trasformati in conformità della presente legge, i mutuatari dovranno pagare ai Crediti fondiari, affinché questi ne soddisfacciano l'Erario dello Stato, i seguenti contributi annui a titolo d'imposta di ricchezza mobile e di abbonamento per le tasse di qualunque specie, che possano spettare alle finanze dello Stato per il contratto di mutuo, per l'emissione e la circolazione delle cartelle fondiarie e per tutti indistintamente gli atti e le formalità enunciati nell'articolo 1° della legge 4 giugno 1896, n. 183.

Pagheranno cioè per l'imposta di ricchezza mobile un contributo di lire 10 ogni 100 lire d'interessi da corrispondersi per i mutui non superiori a 10,000 lire, e lire 12 analogamente per i mutui superiori a tale somma.

Pagheranno inoltre a titolo d'abbonamento, per le tasse come sopra, 8 centesimi per 100 lire dei mutui non eccedenti le 10,000 lire e 10 centesimi per 100 lire per gli altri.

Il secondo di questi contributi sarà riversato dagli istituti mutuanti ai competenti uffici del registro, e l'altro nelle tesorerie dello Stato secondo l'articolo 22 legge predetta.

Quando il mutuo, per l'ammortizzazione, o per restituzioni anticipate, sia ridotto alla metà, il contributo in abbonamento alle tasse sarà successivamente ridotto alla metà ed applicato alla somma capitale ancora dovuta.

(Approvato).

Art. 7.

A modificazione dell'art. 3 (secondo comma) della legge 4 giugno 1896, n. 183, in caso di anticipata restituzione totale o parziale del debito dipendente dal mutuo trasformato, i Crediti fondiari di cui in questa legge avranno facoltà

di percepire, con patto speciale e uniforme per tutti i mutui, il diritto di commissione fino a cinque volte sopra ogni cento lire della somma restituita prima del termine fissato col contratto nuovo.

(Approvato).

Art. 8.

Per i mutui da trasformare non superiori a L. 20,000, si intenderanno compresi nell'abbonamento indicato nell'art. 6 tutte le tasse di bollo dovute per i certificati delle iscrizioni ipotecarie e delle trascrizioni e relative domande, ed in generale per tutti gli atti e documenti che, sopra diretta richiesta dei Crediti fondiari, siano, con le norme e cautele da stabilirsi nel regolamento, rilasciati dai competenti Uffici pubblici e dai notai, con lo scopo di istruire e documentare le domande per la trasformazione dei mutui stessi.

(Approvato).

Art. 9.

La facoltà di scrivere su carta bollata da centesimi 50 gli atti per il procedimento di esecuzione indicati nell'art. 21 della legge 4 giugno 1896, n. 183, è estesa a tutti gli atti di procedura, posti in essere dai Crediti fondiari, compresi gli atti dei giudizi incidentali, ancorchè riguardino questioni di merito, in tutti i gradi di giurisdizione, e dei giudizi di graduazione e di liquidazione ed i relativi incidenti, come pure agli atti d'immissione in possesso di stabili aggiudicati ai detti Crediti fondiari in seguito a subaste promosse, sia dai medesimi, sia da terzi.

(Approvato).

Art. 10.

Sono ridotti della metà gli onorari stabiliti dalle vigenti tariffe notarili per la stipulazione dei contratti di trasformazione dei mutui in conformità della presente legge.

(Approvato).

Art. 11.

È data facoltà ai delegati dei Crediti fondiari, che si presentino con certificato catastale storico, riguardante determinati fondi, di fare ri-

cerche sui registri catastali e di ricavare senza spesa le memorie e gli appunti necessari al disimpegno dell'incarico loro affidato.

(Approvato).

Art. 12.

È prorogato sino al 31 dicembre 1916 il termine stabilito dall'art. 31 della legge 4 giugno 1896, n. 183, per godere il beneficio della riduzione ad un quarto delle tasse di registro per gli atti di trapasso e di cessione ivi contemplati che, in dipendenza dei mutui stipulati sino al 31 dicembre 1895, si faranno dai Crediti fondiari.

(Approvato).

Art. 13.

L'accantonamento speciale di L. 300,000 annue, di cui all'art. 95 del testo unico delle disposizioni di legge sugli Istituti di emissione, non è più obbligatorio per il Credito fondiario in liquidazione della cessata Banca nazionale nel Regno.

(Approvato).

Art. 14.

Previa autorizzazione del Ministero del tesoro, la Banca d'Italia e il Banco di Sicilia potranno impiegare nell'acquisto di cartelle al 3.75 per cento o ad altro saggio inferiore del proprio Credito fondiario: la prima sino a cinque e il secondo sino a due milioni della massa di rispetto.

(Approvato).

Art. 15.

Indipendentemente dalla trasformazione dei mutui, i Crediti fondiari in liquidazione della cessata Banca nazionale nel Regno e del Banco di Sicilia, potranno sempre procedere alla conversione delle loro cartelle, in conformità delle disposizioni dell'art. 38, capoversi 1°, 3° e 5° della legge 17 luglio 1890, n. 6955, serie 3ª.

La conversione potrà essere effettuata con la emissione di nuove cartelle fondiarie alle ragioni di interesse di 3.75 e 3.50 per cento.

La riduzione dell'interesse dei mutui corrispondenti dovrà essere operata entro un termine non maggiore di un anno dalla data della conversione.

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-1905 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1905

L'avviso della deliberata conversione dovrà essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e in tutti i periodici per gli annunci legali, e dovrà essere ripetuto due volte alla distanza di dieci giorni.

Trascorso un mese dall'ultima pubblicazione, le cartelle in circolazione non potranno essere più presentate al rimborso, e l'interesse s'intenderà ridotto al saggio delle nuove cartelle.

Effettuandosi la conversione, saranno applicabili ai mutui tutte le disposizioni a favore dei debitori dei Crediti fondiari contenute nella presente legge, inclusa la facoltà di prolungare i mutui come all'art. 1.

(Approvato).

Art. 16.

Entro tre mesi saranno pubblicati, sentiti anche per i rispettivi Crediti fondiari, la Banca d'Italia e il Banco di Sicilia, le norme regolamentari per l'esecuzione delle disposizioni relative alle trasformazioni dei mutui.

Per l'applicazione delle altre disposizioni valgono le discipline contenute nel regolamento 1º febbraio 1891, n. 68.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge si voterà domani a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore dei mutuatari del Credito fondiario (in liquidazione) del Banco di Napoli e sistemazione dei rapporti del Credito fondiario col Banco di Napoli ».

PRESIDENTE. Viene ora l'ultimo progetto all'ordine del giorno intitolato: « Provvedimenti a favore dei mutuatari del Credito fondiario (in liquidazione) del Banco di Napoli e sistemazione dei rapporti del Credito fondiario col Banco di Napoli ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

Di SAN GIUSEPPE, segretario, legge:

(V. Stampato N. 167).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale; passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

Il Credito fondiario in liquidazione del Banco di Napoli ridurrà, a partire dal 1º gennaio 1906, al 3.75 per cento l'interesse dei mutui, salvo l'obbligo del contributo di cui all'art. 5. È data facoltà di chiedere ed accordare il prolungamento dell'ammortizzazione in un periodo di tempo non superiore ad anni cinquanta dalla data dei nuovi contratti, con i benefici e norme della presente legge, salvo sempre l'obbligo dei mutuatari al pagamento del contributo di cui all'art. 5, e ferme rimanendo le disposizioni in vigore sull'interesse, sull'ammortizzazione delle cartelle fondiarie, e sulle relative garanzie.

In nessun caso l'estinzione dei mutui potrà essere protratta oltre il 1960.

Le ipoteche già iscritte a garanzia dei mutui conservano la loro validità ed il loro grado, senza bisogno di espressa riserva, a garantire il capitale, gli interessi e gli accessori dei mutui sostituiti, insieme ai contributi di cui all'art. 5.

È in facoltà del Credito fondiario di annotare gli atti di trasformazione al margine delle iscrizioni ipotecarie rimaste intatte a garanzia dei mutui.

(Approvato).

Art. 2.

Non sarà di ostacolo alla trasformazione degli attuali mutui la esistenza di un debito a carico dei mutuatari per semestralità arretrate, interessi di mora, spese giudiziali ed altri accessori.

Per la sistemazione e per il pagamento di tale debito il Credito fondiario stabilirà le cautele che, nel suo interesse, dovranno essere osservate; e potrà anche richiedere una ipoteca a maggiore garanzia.

L'ipoteca a maggiore garanzia, che verrà consentita dal mutuatario, dovrà avere grado immediatamente posteriore all'ipoteca originaria, od almeno un grado utile, a giudizio del Credito fondiario.

(Approvato).

Art. 3.

L'ammontare del debito dipendente dalle semestralità arretrate, dagli interessi di mora, dalle spese giudiziarie ed altri accessori, in conformità dell'articolo precedente, e dalla

imposta di ricchezza mobile, costituirà un capitale a parte, da estinguersi in un periodo di tempo non superiore a quello di ammortizzazione del mutuo trasformato, indipendentemente dal capitale residuo del mutuo stesso, e con una ragione d'interesse non superiore a quella stabilita per il mutuo trasformato, oltre la relativa imposta di ricchezza mobile.

(Approvato).

Art. 4.

Nessuna tassa sarà dovuta all'Erario per gli atti e per i contratti di trasformazione di mutui attuali, pei relativi annotamenti ipotecarii, per gli atti e pei contratti di sistemazione del debito, e per l'ipoteca a maggior garanzia di cui nei due articoli precedenti.

Il Credito fondiario non percepirà in verun caso i compensi stabiliti nell'articolo 3 della legge 4 giugno 1896, n. 183, per effetto della trasformazione del mutuo antico.

Parimenti, in applicazione dell'art. 3, ultimo capoverso, della stessa legge 4 giugno 1896, nessun diritto sarà dovuto all'Erario.

(Approvato).

Art. 5.

Per i mutui che saranno trasformati in conformità della presente legge, i mutuatari dovranno pagare ai Crediti fondiari i seguenti contributi annui a titolo d'imposta di ricchezza mobile e di abbonamento per le tasse di qualunque specie, che possono spettare alle finanze dello Stato per il contratto di mutuo, e per tutti indistintamente gli altri atti e formalità enunciate nell'art. 1 della legge 4 giugno 1896, n. 183:

a) per l'imposta di ricchezza mobile un contributo di lire 10 ogni 100 di interessi da corrisondersi per i mutui non superiori a 10,000 lire, e L. 12 analogamente per i mutui superiori a tale somma;

b) a titolo di abbonamento per le tasse come sopra, 8 centesimi per 100 lire dei mutui non eccedenti le 10,000 lire e 10 centesimi per 100 lire per gli altri.

Quando il mutuo, per l'ammortizzazione o per restituzioni anticipate, sia ridotto alla metà, il contributo in abbonamento alle tasse sarà suc-

cessivamente ridotto alla metà ed applicato alla somma capitale ancora dovuta.

(Approvato).

Art. 6.

A modificazione dell'art. 3 (secondo comma) della legge 4 giugno 1896, n. 183, in caso di anticipata restituzione totale o parziale del debito dipendente dal mutuo trasformato, il Credito fondiario avrà facoltà di percepire, con patto speciale ed uniforme per tutti i mutui, il diritto di commissione fino a cinque volte sopra ogni cento lire della somma restituita prima del termine fissato col contratto nuovo.

(Approvato).

Art. 7.

Per i mutui da trasformare non superiori a L. 20,000, si intenderanno compresi nell'abbonamento indicato nell'art. 5 tutte le tasse di bollo dovute per i certificati delle iscrizioni ipotecarie e delle trascrizioni e relative domande, ed in generale per tutti gli atti e documenti che, sopra diretta richiesta del Credito fondiario, siano, con le norme e cautele da stabilirsi nel regolamento, rilasciati dai competenti uffici pubblici e dai notai, con lo scopo di istruire e documentare le domande per la trasformazione dei mutui stessi.

(Approvato).

Art. 8.

La facoltà di scrivere su carta bollata da cent. 50 gli atti per il procedimento di esecuzione indicati nell'art. 21 della legge 4 giugno 1896, n. 183, è estesa a tutti gli atti di procedura, posti in essere dal Credito fondiario, compresi gli atti dei giudizi incidentali, ancorchè riguardino questioni di merito, in tutti i gradi di giurisdizione, e dei giudizi di graduazione e di liquidazione ed i relativi incidenti, come pure agli atti di immissione in possesso di stabili aggiudicati al detto Credito fondiario in seguito a subaste promosse, sia dal medesimo, sia da terzi.

(Approvato).

Art. 9.

Sono ridotti della metà gli onorari stabiliti dalle vigenti tariffe notarili per la stipulazione dei contratti di trasformazione dei mutui in conformità della presente legge.

(Approvato).

Art. 10.

È data facoltà ai delegati del Credito fondiario, che si presentino con certificato catastale storico riguardante determinati fondi, di fare ricerche sui registri catastali e di ricavare senza spesa le memorie e gli appunti necessari al disimpegno dell'incarico loro affidato.

(Approvato).

Art. 11.

È prorogato fino al 31 dicembre 1916, il termine stabilito dall'articolo 31 della legge 4 giugno 1896, n. 183, per godere il beneficio della riduzione ad un quarto delle tasse di registro per gli atti di trapasso e di cessione ivi contemplati che, in dipendenza dei mutui stipulati sino al 31 dicembre 1895, si faranno dal Credito fondiario.

(Approvato).

Art. 12.

Al 1° gennaio 1909, il Banco di Napoli determinerà l'ammontare complessivo del fondo accumulato mediante i versamenti dell'imposta di ricchezza mobile sugli interessi e della tassa sulla circolazione delle cartelle fattigli dal Credito fondiario a parziale estinzione del suo debito in conto corrente in L. 40,355,790.54, imputandovi anche gli interessi scaduti a quella data sui titoli pubblici facenti parte del fondo stesso.

Se, nonostante tale imputazione, il fondo, determinato in base al valore di bilancio dei titoli, non raggiungerà la somma di quindici milioni di lire, il Credito fondiario provvederà a completarla a favore del Banco, autorizzandolo a prelevarne la differenza dal suo conto corrente per il servizio di cassa, e, ove occorra, cedendogliene l'importo in titoli pubblici di sua proprietà, al prezzo corrente.

Il Banco di Napoli provvederà all'incremento del fondo di quindici milioni con i reinvesti-

menti semestrali e trimestrali degli interessi a moltiplico, sino a raggiungere l'integrale rimborso della somma predetta di lire 40,355,790.54.

Tanto questo fondo, quanto quello derivante dall'operazione di cui all'articolo 13 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione, approvato con Regio decreto 9 ottobre 1900, n. 373, saranno considerati come utili a compenso delle immobilizzazioni del Banco di Napoli regolate nell'articolo 50 del testo unico medesimo.

(Approvato).

Art. 13.

L'imposta di ricchezza mobile e la tassa di circolazione sulle cartelle del Credito fondiario indicate nell'articolo 101 del citato testo unico, a partire dal 1° gennaio 1909, anziché a favore del Banco, saranno dallo Stato abbonate al Credito fondiario medesimo. A favore di questo sarà pure devoluta la quota in qualunque misura compresa nell'annualità dovuta dai mutuatari per abbonamento ai diritti erariali.

Con effetto dalla stessa data, sarà abbonata al Banco di Napoli la tassa di circolazione sui propri biglietti sopra un ammontare pari alla differenza fra il suo credito in conto corrente di lire 40,355,790.54 e il fondo in titoli costituito, a fronte di esso, a termini dell'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 14.

A partire dal 1° luglio 1905, il Credito fondiario costituirà un unico fondo con tutti i titoli di sua proprietà che abbiano origine, sia da somme entrate e impiegate in conto capitale, sia da somme accertate e impiegate come avanzi delle gestioni annuali.

Gli interessi dei titoli, nei quali venga impiegato il fondo unico, fanno parte dell'entrata ordinaria di bilancio e sono a libera disposizione del Credito fondiario.

(Approvato).

Art. 15.

Tutte le somme, comunque riscosse in conto capitale per ogni semestre, sopravanzate dalle ammortizzazioni obbligatorie semestrali delle

cartelle e tutte quelle per avanzi di gestione accertati alla fine di ogni esercizio, dovranno essere impiegate in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, da comprendersi nel fondo unico, rispettivamente, in conto capitale e in conto avanzi delle gestioni annuali.

(Approvato).

Art. 16.

Quando gli impieghi ed i reimpieghi in titoli prescritti nell'articolo precedente, tenuto conto del corso di essi, del loro rendimento netto e dell'onere annuo dipendente dalle cartelle fondiarie in circolazione, risultino meno vantaggiosi al Credito fondiario, saranno sospesi, previa autorizzazione del Ministero del tesoro, e sostituiti col ritiro dalla circolazione e coll'annullamento delle cartelle medesime.

Il ritiro delle cartelle dalla circolazione sarà fatto mediante acquisto diretto, se quotate al di sotto della pari, ovvero mediante il rimborso di esse per sorteggio, in aumento degli ammortamenti obbligatori semestrali, se quotate alla pari o al di sopra della pari.

(Approvato).

Art. 17.

Quando risulti che anche per i titoli già facenti parte del fondo unico, in confronto agli oneri dipendenti dalle cartelle circolanti, torni più vantaggioso per il Credito fondiario anticiparne la realizzazione, affrettando in proporzione il ritiro delle cartelle, i titoli stessi, in seguito ad autorizzazione del Ministero del tesoro, potranno essere gradatamente realizzati, e l'importo di essi sarà applicato o ad aumento degli acquisti diretti delle cartelle o ad aumento dei sorteggi di esse, come all'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 18.

Le eventuali deficienze annuali della liquidazione saranno a carico del Credito fondiario, il quale vi provvederà con il suo fondo in titoli, di cui all'articolo 14, fino a tutto il 1908, e successivamente, dopo esaurite tutte le sue attività in titoli, immobili e crediti ordinari, le

dette deficienze faranno carico al bilancio del corrispondente esercizio del Banco.

Le attività di qualsiasi specie del Credito fondiario, che rimarranno disponibili dopo la estinzione delle cartelle, passeranno a beneficio del Banco.

(Approvato).

Art. 19.

La facoltà concessa al Banco di Napoli dall'art. 4 della legge 27 dicembre 1903, n. 499, è prorogata fino a nuova disposizione legislativa.

(Approvato).

Art. 20.

Entro tre mesi saranno pubblicate, sentito il Banco di Napoli, le norme per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà domani votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato delle votazioni a scrutinio segreto:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1904-905;

Senatori votanti 73

Favorevoli 59

Contrari 14

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-905 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1905

previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1904-905;

Senatori votanti	72
Favorevoli	63
Contrari	9

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato d'previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1904-905;

Senatori votanti	73
Favorevoli	62
Contrari	11

Il Senato approva.

Sistemazione degli assistenti e creazione di 600 posti di alunno nell'amministrazione postale-telegrafica;

Senatori votanti	71
Favorevoli	63
Contrari	8

Il Senato approva.

Modificazioni alla tariffa doganale e disposizioni sull'impiego del glucosio nella fabbricazione dei surrogati del caffè;

Senatori votanti	74
Favorevoli	68
Contrari	6

Il Senato approva.

Pensioni al personale operaio delle regie saline;

Senatori votanti	74
Favorevoli	66
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in governativa della scuola normale femminile provinciale di Teramo;

Senatori votanti	73
Favorevoli	67
Contrari	6

Il Senato approva.

Proroga per la presentazione di provvedimenti sui servizi postali e commerciali marittimi;

Senatori votanti	80
Favorevoli	66
Contrari	14

Il Senato approva.

Approvazione della convenzione 16 giugno 1904 per la creazione in Milano di alcuni Istituti clinici di perfezionamento;

Senatori votanti	80
Favorevoli	66
Contrari	14

Il Senato approva.

Approvazione della convenzione che modifica quella approvata con legge 30 giugno 1872, n. 885, serie 2^a, pel mantenimento del Regio Istituto di studi superiori di Firenze;

Senatori votanti	80
Favorevoli	66
Contrari	14

Il Senato approva.

Costruzione di un edificio in Roma per la sede dell'Amministrazione centrale delle Casse di risparmio postali;

Senatori votanti	80
Favorevoli	67
Contrari	13

Il Senato approva.

Modificazioni all'art. 20 della legge 23 luglio 1896, n. 313, sui provvedimenti a favore della Marina mercantile;

Senatori votanti	80
Favorevoli	67
Contrari	13

Il Senato approva.

Istituzione di una nuova Manifattura di tabacchi in Bari;

Senatori votanti	80
Favorevoli	68
Contrari	12

Il Senato approva.

Modificazione alla legge organica della Corte dei conti, del 14 agosto 1862, n. 800;

Senatori votanti	80
Favorevoli	67
Contrari	13

Il Senato approva.

Pensioni agli operai dell'Officina governativa delle carte-valori;

Votanti	80
Favorevoli	68
Contrari	12

Il Senato approva.

Impianto del riscaldamento a vapore nell'Istituto di belle arti e nelle gallerie di Venezia;

Votanti	81
Favorevoli	68
Contrari	13

Il Senato approva.

Autorizzazione della spesa straordinaria di L. 83,000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1904-905 per le spese della Commissione Reale istituita per la valutazione ed il riparto dei disavanzi degli Istituti di previdenza del personale ferroviario, e per l'altra incaricata dello studio dei riscatti delle strade ferrate concesse all'industria privata;

Senatori votanti	80
Favorevoli	65
Contrari	15

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1904-905;

Senatori votanti	74
Favorevoli	60
Contrari	14

Il Senato approva.

Sistemazione generale del fabbricato demaniale detto Malapaga, in uso per caserma delle guardie di finanza in Genova;

Senatori votanti	74
Favorevoli	62
Contrari	12

Il Senato approva.

Dichiarazione del Presidente del Consiglio in ordine ai lavori del Senato.

FORTIS, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Demando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FORTIS, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Desidero avvertire i signori senatori che probabilmente, per la definizione di tutte le questioni ferroviarie, il Governo dovrà riconvocare il Parlamento durante le vacanze. Credo che, dovendosi fare una riconvocazione durante le vacanze, la fine di luglio sia il tempo più opportuno.

Ho voluto dare questo avviso ai signori senatori per loro norma, perchè quelli che dimorano fuori di Roma dovranno prepararsi a ritornare verso la fine del mese.

PRESIDENTE. Per parte mia assicuro il Senato che non lo convocherò se non quando la legge sia stata approvata dall'altro ramo del Parlamento e sia pronta la relazione della Commissione di finanze. Ciò per rendere meno gravosa che sia possibile ai signori senatori la riconvocazione. (*Approvazioni*).

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

I. *Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:*

Proroga del termine stabilito dalla legge 8 luglio 1904, n. 348, riguardo ai comandati presso le Biblioteche governative (N. 195);

Provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni del primo semestre 1905 e dell'uragano del 23 e 25 giugno 1905 (N. 188);

Provvedimenti a beneficio dei mutuatari dei Crediti fondiari della già Banca Nazionale nel Regno e del Banco di Sicilia (N. 166);

Provvedimenti a favore dei mutuatari del Credito fondiario (in liquidazione) del Banco di Napoli e sistemazione dei rapporti del Credito fondiario col Banco di Napoli (N. 167).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti sul dazio consumo (N. 160);

Opere igieniche comunali - mutui di favore - concorsi dello Stato (N. 196);

Assegnazione straordinaria per le spese occorrenti all'esecuzione della transazione 14 novembre 1903, stipulata fra la provincia di Parma e lo Stato, e della transazione 6 luglio 1904 stipulata fra la provincia di Piacenza e lo Stato, in ordine alle spese di mantenimento del ricovero di mendicanti di Borgo San Donnino ed accessori, dal 1° gennaio 1890 al giorno del pagamento (N. 197);

Stanziamiento di un fondo straordinario di L. 304,000 per il Museo nazionale di Napoli (N. 171);

Provvedimenti per la Regia biblioteca Palatina di Parma (N. 179);

Autorizzazione della spesa straordinaria di L. 30,500 per l'acquisto di terreno in provincia di Salerno (Scafati) per la coltivazione indigena del tabacco (198);

Dichiarazione d'inalienabilità, a scopo di rimboschimento, di relitti marittimi nella provincia di Ravenna, per la conservazione della Pineta (N. 175);

Aggregazione del comune di Casorezzo con Ossonà al mandamento di Magenta (N. 142);

Concessione di un nuovo termine ai comuni della provincia di Porto Maurizio per la esecuzione dei lavori contemplati nei rispettivi piani regolatori; autorizzazione di Porto Maurizio di variare il piano regolatore ed imposizione del contributo ai proprietari dei beni contigui al nuovo Corso di Levante (N. 172);

Aggregazione del comune di Guiglia al circondario di Modena (N. 177);

Approvazione delle convenzioni:

1° per la proroga della concessione dell'esercizio delle strade ferrate Vicenza-Treviso, Padova-Bassano e Vicenza-Thiene-Schio di proprietà dello Stato;

2° per la assunzione da parte dello Stato dell'esercizio provvisorio delle ferrovie secondarie romane (N. 181).

La seduta è sciolta (ore 18.15).

Licenziato per la stampa il 10 luglio 1905 (ore 12).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.